SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 133° — Numero 87

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 13 aprile 1992** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il lunedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

(92G0295)

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 aprile 1992.

Scioglimento del consiglio comunale di Quarto.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Quarto (Napoli), eletto nelle consultazioni amministrative del 6 maggio 1990, presenta collegamenti diretti ed indiretti tra parte dei componenti il consesso e la criminalità organizzata, rilevati nella relazione inoltrata dal prefetto di Napoli;

Constatato che tali collegamenti determinano pressanti condizionamenti degli amministratori stessi che compromettono la libera determinazione dell'organo elettivo ed il buon andamento dell'amministrazione comunale di Quarto, nonché il regolare funzionamento dei servizi alla medesima affidati;

Constatato, altresì, che la chiara contiguità di alcuni amministratori con la criminalità organizzata arreca grave pregiudizio per lo stato della sicurezza pubblica ed ha determinato lo svilimento delle istituzioni e la perdita di prestigio e credibilità degli organi gestionali;

Ritenuto che, al fine di rimuovere la causa del grave inquinamento e deterioramento dell'amministrazione comunale, si rende necessario far luogo allo scioglimento degli organi ordinari del comune di Quarto, per il ripristino dei principi democratici e di libertà collettiva;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, come convertito nella legge 22 luglio 1991, n. 221;

Vista la proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 aprile 1992;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Quarto (Napoli) è sciolto per la durata di diciotto mesi.

Art. 2.

La commissione straordinaria per la gestione dell'ente esercita, fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge, le attribuzioni spettanti al consiglio comunale, alla giunta municipale ed al sindaco, nonché ogni altro potere ed incarico connesso alle medesime cariche.

La commissione straordinaria per la gestione dell'ente è composta da:

avv. Michele Marra, avvocato dello Stato;

dott.ssa Maria Grazia D'Ascia, vice prefetto ispettore;

dott. Aldo Uccelletti, segretario generale in quiescenza.

Dato a Roma, addì 10 aprile 1992

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

SCOTTI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Quarto (Napoli) rinnovato nelle consultazioni elettorali del 6 maggio 1990 presenta fenomeni d'infiltrazione della criminalità organizzata che condizionano la libera determinazione degli amministratori e compromettono l'imparzialità degli organi elettivi ed il buon andamento dell'amministrazione, con grave pregiudizio della funzionalità dei servizi alla stessa affidati.

Invero, il prefetto di Napoli, con relazione in data 30 marzo 1991, ha evidenziato che a seguito di accertamenti condotti da competenti organi, sono emersi inequivocabili elementi di collegamenti diretti e indiretti di taluni amministratori del comune di Quarto con la criminalità organizzata e forme di condizionamento degli amministratori stessi.

Si premette che sul territorio del comune di Quarto è stata accertata la presenza e l'attività della potente organizzazione camorristica facente capo al noto Lorenzo Nuvoletta ed al suo sicario Mattia Simeoli, già condannati per associazione mafiosa, e che la criminalità organizzata ha finalizzato negli ultimi anni i propri interventi nel settore dell'edilizia.

In relazione a quanto sopra ed a seguito di indagini avviate sulla vicenda del piano regolatore, è stata emessa dal giudice delle indagini preliminari ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti del sindaco Di Falco Francesco, degli assessori Russolillo Enrico, Salatiello Pasquale, Apa Leopoldo, nonché dei consiglieri comunali Giaccio Carlo Mario, De Fenza Giacomo, Carandente Sicco Giovanni e Catuogno Francesco in ordine ai reati di associazione per delinquere ex art. 416 del codice penale, abuso in atti d'ufficio ex art. 323 del codice penale, nonché, nei confronti dell'assessore Russolillo Enrico, anche per il reato di associazione per delinquere di tipo mafioso ex art. 416-*bis* del codice penale.

L'infiltrazione camorristica all'interno degli organi elettivi del comune di Quarto soprattutto per quanto attiene al controllo del settore edilizio nella zona, ha da tempo determinato una serie di attività amministrative palesemente illecite, che si sono concretizzate nell'adozione di deliberazioni consiliari strumentalmente collegate al rilascio di concessioni edilizie illegittime, nella emanazione di numerosi pareri favorevoli da parte della commissione edilizia nel rilascio di numerose concessioni edilizie del tutto illegittime e destinate a favorire persone estranee all'amministrazione, appartenenti ad associazioni camorristiche, nonché taluni amministratori locali preventivamente premuratisi di impossessarsi, con contratti di permuta, dei suoli interessati alle concessioni stesse.

La illegale speculazione edilizia, di vasta portata, è stata altresì programmata e svolta attraverso azioni violente ed intimidazioni di stampo camorristico, tra le quali rileva quella esercitata nei confronti del consigliere comunale Riccio Pasquale all'epoca della formazione della prima giunta comunale post-elezione (9 giugno 1990), dalla quale risultava escluso l'attuale assessore Russolillo Enrico che, in esito all'indagine per il procedimento penale suindicato, risulta essere il principale protagonista delle iniziative relative al programma di speculazione edilizia attuato dall'amministrazione in carica.

Elementi emblematici del grado di infiltrazione e condizionamento subito dall'amministrazione comunale sono l'approvazione da parte della medesima di delibere in stridente contrasto con il motivato e contrario parere scritto del segretario comunale e degli organi di controllo, nonché l'intensificazione delle sedute delle commissioni edilizie nel corso delle quali sono stati rilasciati pareri favorevoli per concessioni edilizie, palesemente inaccoglibili e sostenute da semplici comunicazioni del sindaco Di Falco, tra i quali assumono particolare significato quelli in favore di tale Mallardo Giovanni, cognato di Nuvoletta Ciro — notoriamente affiliato al «Clan Nuvoletta» — e di Simeoli Antonio, fratello di Simeoli Mattia, già in precedenza indicato quale braccio destro di Lorenzo Nuvoletta.

In tale contesto si inserisce la posizione dell'assessore Russolillo Enrico, a cui carico è stato ascritto il reato ex art. 416-*bis* del codice penale per la partecipazione ad associazione per delinquere di tipo mafioso avente lo scopo di acquisire il controllo dell'attività edilizia del comune di Quarto.

Nei confronti del medesimo vengono evidenziati dalle indagini condotte e dal provvedimento dell'autorità giudiziaria gravissimi e specifici elementi che mettono in luce un avviato e pericoloso programma di infiltrazione camorristica nell'amministrazione comunale di Quarto.

Inoltre, molteplici elementi di responsabilità sono posti in evidenza a carico degli altri assessori, consiglieri e del sindaco per i quali vengono ipotizzati dall'autorità giudiziaria innumerevoli e reiterate violazioni di norme penali in materia di reati contro la pubblica amministrazione.

Un altro consigliere comunale, Carandente Tartaglia Carlo risulta inquisito per il reato di associazione per delinquere di tipo mafioso.

Da quanto sopra esposto emerge un chiaro quadro di degradata attività amministrativa nel comune di Quarto, caratterizzata da persistente illegalità posta in essere dal sindaco, dalla maggioranza della giunta, da alcuni consiglieri comunali e dalla commissione edilizia, in esecuzione di un programma di speculazione edilizia, di disorganica urbanizzazione in assoluto contrasto con l'interesse pubblico, per il soddisfacimento di interessi personali e di soggetti che si qualificano per l'appartenenza ad associazioni camorristiche.

Programma realizzato, altresì, mediante affermazione di metodi capaci di inquinare l'attività amministrativa degli organi comunali di Quarto e di comprometterne la libera determinazione, con negativi riflessi altresì sul funzionamento dei servizi ad essi affidati e con grave e perdurante pregiudizio per la sicurezza pubblica.

Da quanto sopra emerge l'urgenza dell'intervento dello Stato mediante provvedimenti incisivi in direzione dell'amministrazione comunale di Quarto.

Il prefetto di Napoli ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, come convertito nella legge 22 luglio 1991, n. 221, ha dato l'avvio alla procedura di scioglimento del consiglio comunale di Quarto con relazione n. 1303/SdS/Gab. del 30 marzo 1992.

Nelle more, ritenuti sussistenti i motivi di urgente necessità, il prefetto di Napoli con decreto n. 1303/SdS/Gab. del 31 marzo 1992 ha sospeso gli organi ancora in carica, assicurando la provvisoria amministrazione dell'ente mediante invio di commissari, avendo già adottato ai sensi dell'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142, singoli provvedimenti di sospensione nei confronti del sindaco, di tre assessori e di quattro consiglieri con decreti n. 008305/Gab. del 23 e del 26 marzo 1992

Ritenuto, per quanto esposto in narrativa, che ricorrano le condizioni indicate nell'art. 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, come convertito nella legge 22 luglio 1991, n. 221, che legittimano lo scioglimento del consiglio comunale di Quarto si formula rituale proposta per l'adozione della misura di rigore.

Roma, 9 aprile 1992

Il Ministro dell'interno: SCOTTI

92A1711

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 aprile 1992.

Ulteriore delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri al Ministro senza portafoglio per il coordinamento della protezione civile on. Nicola Capria.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il proprio decreto in data 13 aprile 1991, con il quale è stato conferito al Ministro senza portafoglio on. dott. Nicola Capria l'incarico per il coordinamento della protezione civile;

Visti gli articoli 5 e 9 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante istituzione del Servizio nazionale della protezione civile, con la quale sono stati definiti le attività ed i compiti di protezione civile;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Il Ministro senza portafoglio per il coordinamento della protezione civile on. dott. Nicola Capria, è delegato ad esercitare le funzioni di coordinamento, di indirizzo, di promozione di iniziative, anche normative, nonché ogni altra funzione ed attività attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri dalla legge 24 febbraio 1992, n. 225, istitutiva del Servizio nazionale della protezione civile;

Il Ministro è altresì delegato:

a) alla pianificazione di emergenza ed all'utilizzazione dei mezzi di soccorso e di protezione ai fini della difesa civile;

b) ai rapporti con gli enti e gli organismi che svolgono all'estero attività scientifiche interessanti la protezione civile.

Sono fatti salvi gli effetti dei provvedimenti adottati dal Ministro per il coordinamento della protezione civile dalla data di entrata in vigore della legge 24 febbraio 1992, n. 225, a quella del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 aprile 1992

Il Presidente ANDREOTTI

92A1694

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 aprile 1992.

Dichiarazione dello stato di emergenza, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, nella zona del comune di Zafferana Etnea, a causa del flusso lavico dell'Etna.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Considerata la grave situazione venutasi a creare, nelle prime ore del giorno 10 aprile 1992, nella zona del comune di Zafferana Etnea, dove il deflusso della colata lavica in corso dal 14 dicembre 1991 ha assunto caratteri di estrema pericolosità per l'abitato e per il territorio, a causa del superamento delle opere di contenimento disposte dal Ministro per il coordinamento della protezione civile con ordinanza n. 2205/FPC in data 2 gennaio 1992;

Vista la nota in data 11 aprile 1992, con la quale il Ministro per il coordinamento della protezione civile relaziona sul fenomeno eruttivo in atto, allegando il verbale dal quale emerge la grave situazione di pericolo incombente sul comune di Zafferana Etnea per effetto del percorso assunto dalla colata lavica;

Ritenuto che, effettivamente, la situazione innanzi citata determina una grave emergenza non fronteggiabile dalle amministrazioni competenti in via ordinaria e che, quindi, la situazione sia tale da legittimare lo stato di emergenza ai sensi dell'art. 5 della citata legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 aprile 1992;

Sulla proposta del Ministro per il coordinamento della protezione civile;

Decreta:

Si dichiara lo stato di emergenza nel territorio del comune di Zafferana Etnea, nonché degli altri comuni che potranno essere interessati dal fenomeno calamitoso indicato nelle premesse.

Il termine finale di efficacia del presente decreto, correlato all'evolversi dell'eruzione in atto, sarà fissato con successivo provvedimento alla cessazione dello stato di pericolosità dell'evento, da accertare a cura della commissione grandi rischi.

Il presente decreto ha effetto immediato.

Roma, 11 aprile 1992

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
ANDREOTTI

Il Ministro per il coordinamento della protezione civile
CAPRIA

92A1729

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 6 marzo 1992.

Aumento e fissazione delle tariffe per i controlli e le analisi resi dall'Istituto superiore di sanità.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista la legge 7 agosto 1973, n. 519, recante modifiche ai compiti, all'ordinamento ed alle strutture dell'Istituto superiore di sanità, ed in particolare, l'art. 1, natura e funzioni dell'Istituto e l'art. 3, servizi a pagamento, con l'annessa tabella *A* sulle tariffe dei servizi stessi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 1990, concernente l'«Aggiornamento delle tariffe dei servizi a pagamento resi a terzi dall'Istituto superiore di sanità»;

Vista la legge 31 dicembre 1990, n. 407, recante disposizioni diverse per l'attuazione della manovra di finanza pubblica 1991-1993 e, in particolare, l'art. 5, comma 12, nella parte in cui prevede — tra l'altro — la fissazione delle tariffe e dei diritti spettanti all'Istituto superiore di sanità per prestazioni rese a richiesta dei soggetti interessati;

Visto il proprio provvedimento in data 14 febbraio 1991 e, in particolare, l'art. 2;

Ritenuta, pertanto, la necessità di aggiornare le tariffe e i diritti spettanti all'Istituto superiore di sanità per servizi resi a soggetti interessati;

Decreta:

Art. 1.

Le tariffe e i diritti per i servizi resi dall'Istituto superiore di sanità di cui alla tabella *A* della legge 7 agosto 1973, n. 519 e al decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1980 e successive modifiche, sono determinate secondo la tabella *A* allegata al presente decreto.

Art. 2.

I proventi derivanti dall'applicazione del presente decreto sono versati direttamente presso le competenti sezioni di tesoreria provinciale dello Stato a favore dell'erario.

Il direttore dell'Istituto superiore di sanità è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore a decorrere dalla data di pubblicazione.

Roma, 6 marzo 1992.

Il Ministro: DE LORENZO

TABELLA A

DENOMINAZIONE	IMPORTO LIRE	FONTI NORMATIVE
1. Analisi di revisione	1.000.000	L. 30-4-62, n.283 L. 15-12-63,n.281 L. 7-8-73, n.519
2. Microanalisi:		
2.1 controllo di qualità apparecchi radiologici	2.000.000	D. intermin. 20-9-66
2.2 irraggiamenti:		
a) taratura camera ionizzazione con radiazioni di bassa e media energia, ciascun valore di energia...........	250.000	D.M. 5-9-47 D.P.R. 14-2-80
b) controllo di linearità di risposta in funzione delle esposizione, con radiazioni di bassa e media energia, per ciascun valore di esposizione successivo al primo di cui al punto a).......	350.000	
c) irraggiamento dosimetri a prefissati valori di esposizione con radiazione di bassa e media energia, per ciascun valore di esposizione	350.000	
d) dosimetria ad alanina per interconfronti e/o studio di fasci per alte energie (raggi gamma del cobalto-60 e cesio-137, fasci di elettroni), per ciascun valore di dose assorbita in acqua	250.000	
2.3 controllo e contrassegni per schermi radiologici:		
a) radiografici la coppia	25.000	
b) radioscopici cadauno	30.000	
2.4 determinazioni di radioattività in campioni ambientali e alimentari	1.000.000 (a campione)	
3. Vaccini batterici e virali per uso umano:		
		D.P.R. 23-2-82
3.1 Vaccini batterici e virali per uso umano:		D.M. 4-2-78 DPR 23-12-83
3.2 Vaccino antileptospira..................	5.000.000	D.ACIS 15-2-57
3.3 Vaccino antiepatite B	3.000.000	D.M. 12-9-83
3.4 vaccino BCG liofilizzato	3.000.000 (ogni serie)	D.M. 4-2-78
3.5 vaccino colerico	1.000.000 (ogni serie)	D.M. 14-10-23
3.6 vaccino difterico	3.000.000 (ogni serie)	D.M. 6-2-64
3.7 vaccino influenzale	2.000.000 (ogni serie)	D.ACIS 14-11-57
3.8 vaccino morbilloso vivo attenuato:		D.M. 31-7-75
semenza virale	20.000.000	
sospensione madre	5.000.000 (ogni serie)	
prodotto finito liofilizzato	1.500.000 (ogni lotto)	
convalida del titolo virale	800.000 (ogni lotto)	
3.9 vaccino parotitico vivo attenuato:		
semenza virale	20.000.000	
sospensione madre	5.000.000 (ogni serie)	
prodotto finito liofilizzato	1.500.000 (ogni lotto)	
convalida del titolo virale	800.000 (ogni lotto)	
3.10 vaccino pertossico	3.000.000 (ogni serie)	D.M. 6-2-64 D.M. 10-8-62 D.M. 19-1-90

3.11 vaccino poliomielitico vivo attenuato:		
semenza virale e sospensione madre...	50.000.000 (ogni tipo)	
prodotto finito	6.000.000 (ogni serie)	
convalida del titolo virale	800.000 (ogni lotto)	
3.12 vaccino poliomielitico inattivato:		D.ACIS 15-11-56
sospensione monotipica	6.000.000 (ogni tipo)	D.M. 9-7-63
prodotto finito	6.000.000 (ogni serie)	
3.13 vaccino rosolia vivo attenuato:		D.M. 28-3-73
semenza virale	20.000.000	
sospensione madre	5.000.000 (ogni serie)	
prodotto finito liofilizzato	1.500.000 (ogni lotto)	
convalida del titolo virale	800.000 (ogni lotto)	
3.14 vaccino tetanico	3.000.000 (ogni serie)	D.M. 14-10-23 D.M. 6-2-64
3.15 vaccino tifoideo inattivato orale e parenterale	1.000.000 (ogni serie)	D.M. 14-10-23
3.16 vaccino vaioloso liquido o liofilizzato	2.000.000 (ogni serie)	R.D. 27-7-34 n.1265,artt.180 e ssg.
3.17 vaccini bivalenti e trivalenti	somma dei costi per i controlli dei singoli vaccini componenti	D.M. 6-2-64
3.18 controllo sui protocolli di produzione di vaccini batterici e virali......	500.000 (ogni serie)	
4. Sieri vaccini e prodotti diagnostici ad		L.8-7-04,n.360
uso veterinario:		R.D.18-6-05,n.407
4.1 controllo dei vaccini per malattie		RD 27-7-34,n.1265
batteriche e virali degli aviari..........	3.000.000 (ogni serie)	(art.180 e segg.)
	800.000 (ogni valenza	L.23-1-68,n.34
	supplementare)	D.M. 10-1-32
4.2 controllo dei vaccini per malattie		D.M. 26-11-69
batteriche e virali dei conigli	3.000.000 (ogni serie)	L. 9-6-64,n.615
	800.000 (ogni valenza	mod.L.n.33/68
	supplementare)	DD.MM. 4-8-72
4.3 controllo dei vaccini per malattie		D.ACIS 15-2-57
batteriche e virali dei cani	7.000.000 (ogni serie)	D.M. 14-10-23
	1.500.000 (ogni valenza	D.C.G. 31-7-41
	supplementare)	D.P.C.M. 5-9-47
4.4 controllo dei vaccini per malattie		mod. con DCPM
batteriche e virali dei gatti	6.000.000 (ogni serie)	30-10-47
	1.500.000 (ogni valenza	D.M. 7-9-72
	supplementare)	
4.5 controllo dei vaccini per malattie		
batteriche e virali dei suini	6.000.000 (ogni serie)	
	2.500.000 (ogni valenza	
	supplementare)	
4.6 controllo dei vaccini per malattie		
batteriche e virali dei bovini	10.000.000 (ogni serie)	
	2.000.000 (ogni valenza	
	supplementare)	
4.7 controllo dei vaccini per malattie		
batteriche e virali degli equini	10.000.000 (ogni serie)	
	2.000.000 (ogni valenza	
	supplementare)	

4.8 controllo dei vaccini per malattie batteriche e virali degli ovi-caprini.....	6.000.000 1.500.000	(ogni serie) (ogni valenza supplementare)	
4.9 controllo dei vaccini per malattie batteriche e virali di altri animali.................................	4.000.000 1.000.000	(ogni serie) (ogni valenza supplementare)	
4.10 controllo dei protocolli di produzione............................	500.000		
4.11 controlli diagnostici malattie infettive	550.000		
5. Sieri, immunoglobuline normali e specifiche.........................	3.000.000	(ogni serie)	
5.1 Protocolli di produzione di sieri immuni, immunoglobuline normali e specifiche e protocolli RIA:			D.M. 14-10-23 D.C.G. 31-7-41 D.P.C.M. 5-9-47 mod. DPCM30-10-47
a) controllo sui protocolli di produzione di sieri immuni, immunoglobuline normali e specifiche	500.000	(ogni serie)	
b) controllo sui protocolli RIA per la ricerca dell'antigene di superficie del virus dell'epatite B	100.000	(ogni prot.)	
6. Specialità medicinali compresi gli emoderivati..............................	3.000.000	(insieme dei controlli per ogni serie e/o categorie)	R.D. 3-3-27,n.478 R.D.27-7-34,n.1265 (artt.161,162,180 e ssg.) D.P.C.M. 30-10-47
6.1 Specialità medicinali:			
a) controllo sui protocolli di produzione di emoderivati	700.000	(ogni serie)	D.ACIS 30-6-51 L. 7-8-73,n.519
b) controllo pratiche di registrazione e revisione di registrazione	1.200.000	(ogni specialità)	D.M.28-11-87, n. 528
7. Presidi medico chirurgici:			L. 23-6-27,n.1070 (art.11 e 12)
a) presidi diagnostici	2.500.000		
b) presidi chimici	3.500.000		R.D.n.3112/28
b.1) preparati chimici innovativi (a base di nuovi composti attivi o tipologie innovative di preparati)	20.000.000		R.D.n.1265/34 (art. 189) sost. art.6 L.n.422/41
b.2) preparati chimici ripetitivi	5.000.000		DPCM 5-9-1947
b.3) preparati chimici a base di nuovi composti attivi, già ammessi per l'impiego agricolo	5.000.000		mod.DPCM 20-10-47 DPR 13-3-86,n.128 L. 11-10-86,n.713
c) presidi medici:			
c.1) pacemaker	7.000.000		
c.2) elettrocateteri	3.500.000		
c.3) protesi ortopediche	3.500.000		
c.4) protesi acustiche	2.000.000		
c.5) altri	2.500.000		
c.6) estensione autorizzazione pacemaker ed elettrocateteri	1.000.000	(ogni parere)	
c.7) estensione di registrazione già in atto (variazione di forme, dimensione, sterilizzazione, ecc.)	500.000		

Voce	Importo		Riferimenti
d) Materiali in contatto con alimenti: valutazione di nuove sostanze	2.000.000		
e) Sostanze e preparati pericolosi - revisione di analisi	1.000.000		
f) Microcontaminanti tossici:			L.7-8-73, n.519 art. 3 L.23-12 78, n.833 art. 9
f.1) policlorobifenili: analisi omologo-specifica	1.000.000		
f.2) policlorobifenili: analisi con genere specifica	2.000.000		
f.3) policlorodibenzodiossine e policlorodibenzofurani: analisi con genere specifica	3.000.000		
f.4) idrocarburi policiclici aromatici: analisi con genere specifica	2.000.000		
8. Antiparassitari:			L. 20-10-86,n.283 (art. 6) DPR 3-8-68,n.1255 (art. 5)78 L.23-12-78, n.833 D.M.31-8-79
a) controlli analitici relativi a presidi sanitari in fase di registrazione.....	3.000.000	(ogni camp.)	
b) sperimentazioni riguardanti l'entità e persistenza dei residui in fase di registrazione, per ogni combinazione antiparassitario/derrata/dose e per ogni campione..........................	500.000		
c) analisi di revisione per residui di antiparassitari (per ogni antiparassitario/campione)........................	1.000.000		
9. Estratti alimentari e prodotti affini....	1.500.000	(insieme dei controlli per prodotto)	L. 6-10-50,n.836 DPR 30-5-53,n.567
10. Mangimi ed integratori...................	1.500.000	(insieme dei controlli per prodotto)	L. 3-2-61,n.4 L.15-263,n.567
11. Prodotti dietetici e per la prima infanzia	3.000.000	(insieme dei controlli per prodotto)	L.29-3-51,n.327 DPR 30-5-53,n.578 DL 7-5-80,n.150 conv. L.n.297/80
12. Accertamenti relativi alla composizione e all'innocuità dei prodotti farmaceutici di nuova istituzione.................	3.000.000	(per ogni prodotto)	D.M. 28-7-77
12.1 Accertamenti relativi alla composizione e all'innocuità dei prodotti farmaceutici di nuova istituzione, prodotti con biotecnologie:			
a) proteine	17.000.000	(per ogni prodotto)	
b) anticorpi monoclonali	10.000.000	(per ogni prodotto)	
13. Valutazione dei farmaci:			L. 7-8-73, n. 519 L. 23-12-78, n. 833 D.Lgs. 29-5-91, n. 178
a) valutazione dell'attività dei farmaci già in commercio	3.000.000		
b) valutazione degli effetti avversi dei farmaci già in commercio	1.000.000		

Voce	Importo	Riferimento
14. Registrazione degli insieme dei reagenti (kit dei reagenti) pronti per l'uso per la rilevazione di anticorpi di anti HIV	4.400.000	D.M.3-3-87,n.133
14.1 Controllo su ogni lotto	1.100.000	
15. Registrazione degli insieme dei reagenti (kit dei reagenti) pronti per l'uso per la rilevazione dei marcatori epatitici (anticorpi anti HCV e HbSAG)	4.400.000	D.M. 12-12-91
15.1 Controllo su ogni lotto	1.100.000	
16. Controllo sui protocolli di produzione per la contaminazione da virus lenti non convenzionali	2.000.000	
17. Analisi di revisione dei tensioattivi dei preparati per lavare:		D.M. 10-7-90
17.1 Metodo di scelta: anionici	1.000.000	
17.2 Metodo di conferma: non anionici	1.000.000	
18. Analisi di campioni provenienti da edifici pubblici e privati per la determinazione qualitativa e/o quantitativa del contenuto di amianto:		L. 27-3-92
a) analisi qualitativa del contenuto di amianto in materiali massivi o in polveri sedimentarie mediante microscopia elettrónica	600.000	
b) analisi quantitativa della concentrazione di fibre nel particolato aerodisperso raccolto su filtro a membrana mediante microscopia elettronica	1.500.000	
19. Determinazione strutturale:		
a) di plasmidi ricombinanti	18.000.000 (per un kilobase) di DNA a doppia elica	
b) di un organismo con DNA integrato	36.000.000	
20. Analisi di revisione dei cosmetici	2.000.000	L.11-10-86, n.713
21. Ispezioni:		
a) ispezioni alle apparecchiature di diagnostica RMN	5.000.000	D.M. 2-8-91
b) ispezioni alle aziende di produzione di emoderivati	5.000.000	L.4-5-90, n.107 (art. 9, co.d)
c) ispezioni a servizi trasfusionali per autorizzazione plasmaferesi	2.000.000	DPR 24-8-71, n. 1256 (ar.112)
d) rilevamenti in matrici ambientali:		L.7-8-73,n.519 art. 3
d.1) policlorobifenili: analisi omologo-specifica	1.000.000	L.23-12-78,n.833 art. 9
d.2) policlorobifenili: analisi con genere specifica	2.000.000	L.18-7-86,n.349 artt. 2 e 8
d.3) policlorodibenzodiossine e policlorodibenzofurani: analisi con genere specifica	4.000.000	

d.4) idrocarburi policiclici aromatici:
analisi con genere specifica......... 3.000.000

22. Pareri, controlli, analisi e metodi vari .... 1.000.000 — L.7-8-73,n.519; L.23-12-78, n. 833; D.M. 27-11-87, n. 528

23. Tariffario relativo all'utilizzazione dei sistemi MEDLARS E TOXNET da parte di Pubbliche Amministrazioni e degli Istituti privati di riconosciuto valore scientifico: — DPR 27-2-1980

a) contributo anticipato annuale di collegamento (con potenzialità d'uso fino a 100 ore) 3.000.000

b) contributo integrativo annuale per successivi segmenti di 100 ore o frazioni. 2.000.000 (ciascuno)

c) contributo anticipato annuale per l'esecuzione di ricerche bibliografiche fuori linea .... 1.000.000 (ogni 2500 pp. o frazioni)

d) contributo anticipato annuale di collegamento per gli archivi TOXLIT e TOXLIT 65 (con potenzialità d'uso fino a 20 ore) ... 3.000.000

e) contributo annuale per l'esecuzione di ricerche bibliografiche fuori linea per gli archivi TOXLIT e TOXLIT 65 .... 1.000.000 (ogni 1000 pp.)

24. Tariffario relativo alla utilizzazione dei sistemi MEDLARS e TOXNET da parte della utenza non prevista dal D.P.R. del 27-2-80:

a) contributo anticipato annuale per segmento di 100 ore o frazioni .... 4.000.000 (ciascuno)

b) contributo anticipato annuale per l'esecuzione di ricerche bibliografiche fuori linea .... 1.000.000 (ogni 2500 pp. o frazioni)

c) contributo anticipato annuale di collegamento per gli archivi TOXLIT e TOXLIT 65 (con potenzialità d'uso fino a 20 ore) ... 4.000.000

d) contributo anticipato annuale per l'esecuzione di ricerche bibliografiche fuori linea per gli archivi TOXLIT e TOXLIT 65 .... 2.000.000 (ogni 1000 pp.)

Restano a carico degli utenti le spese relative agli impianti ed ai collegamenti sulla rete telefonica.

92A1610

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 13 febbraio 1992.

Settori beneficiari, criteri, modalità e limiti dei finanziamenti agevolati erogati dal Mediocredito centrale per le spese inerenti alla partecipazione delle imprese a gare internazionali all'estero.

IL MINISTRO DEL TESORO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, nella legge 29 luglio 1981, n. 394, recante «Provvedimenti per il sostegno delle esportazioni italiane», ed in particolare l'art. 2, che, tra l'altro, istituisce presso il Mediocredito centrale un fondo a carattere rotativo destinato alla concessione di finanziamenti a tasso agevolato alle imprese esportatrici a fronte dei programmi di penetrazione commerciale — di cui alla legge 24 maggio 1977, n. 227, art. 15, lettera *n)* — in Paesi diversi da quelli delle Comunità europee; istituisce presso il Ministero del commercio con l'estero un comitato per l'amministrazione del fondo; stabilisce infine che le condizioni, le modalità e l'importo massimo dei finanziamenti sono definiti con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del commercio con l'estero;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del commercio con l'estero, 2 luglio 1987, registrato alla Corte dei conti il 20 luglio 1987, registro n. 26 Tesoro, foglio n. 331, concernente la «Istituzione presso il Mediocredito centrale di un fondo, a carattere rotativo, destinato alla concessione di finanziamenti a tasso agevolato alle imprese esportatrici a fronte di programmi di penetrazione commerciale in Paesi diversi da quelli della Comunità europea», e in particolare l'art. 2, che prevede che il tasso di interesse agevolato da applicare ai finanziamenti è pari al 40% del tasso di riferimento semestrale, fissato ai sensi della legge 24 maggio 1977, n. 227, per le operazioni di credito all'esportazione effettuate con provvista sul mercato interno a tassi variabili, vigente alla data di stipulazione del contratto di finanziamento;

Visto il decreto del Ministro del tesoro 1° marzo 1988, n. 123, emanato ai sensi dell'art. 18, comma quarto, della citata legge e recante «Condizioni, modalità e tempi di intervento del Mediocredito centrale nelle operazioni di credito inerenti alle esportazioni di merci e servizi e all'esecuzione di lavori all'estero», e in particolare gli articoli 15 e 16, che dispongono che il tasso di riferimento di cui al precedente alinea è costituito dal costo della provvista sostenuto dagli istituti di credito e dalla commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti stessi per gli oneri connessi alla loro attività e che il costo della provvista viene determinato semestralmente e reso noto con decreto del Ministro del tesoro;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Vista la legge 20 ottobre 1990, n. 304, recante «Provvedimenti per la promozione delle esportazioni», e in particolare l'art. 3, che prevede che le disponibilità finanziarie di cui all'art. 2 della citata legge n. 394 del 1981 possono essere utilizzate, nel limite di 50 miliardi di lire, per la concessione di finanziamenti agevolati a fronte di spese da sostenere da parte di imprese italiane per la partecipazione all'estero a gare internazionali e che i settori beneficiari, i criteri, le modalità ed i limiti dei finanziamenti sono stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del commercio con l'estero;

Considerata la necessità di disciplinare la concessione dei finanziamenti agevolati previsti dalla citata legge n. 304 del 1990, art. 3;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi del presente decreto deve intendersi per:

comitato: il comitato istituito dall'art. 2 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, nella legge 29 luglio 1981, n. 394;

tasso agevolato: il tasso applicato ai finanziamenti, di cui all'art. 2 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, nella legge 29 luglio 1981, n. 394;

tasso di riferimento: il tasso di riferimento semestrale, fissato ai sensi del decreto del Ministro del tesoro 1° marzo 1988, n. 123, articoli 15 e 16, per le operazioni di credito all'esportazione effettuate con provvista sul mercato interno a tasso variabile;

richiedente: l'impresa, il consorzio o l'associazione di imprese che presentino domanda per l'ottenimento di un finanziamento agevolato a fronte di spese da sostenere per la partecipazione a gare internazionali;

beneficiario: l'impresa, il consorzio o l'associazione di imprese che abbiano ottenuto un finanziamento agevolato, ai sensi del presente decreto.

Art. 2.

Utilizzazione del fondo rotativo

Le disponibilità del fondo a carattere rotativo destinate alla concessione di finanziamenti a tasso agevolato sono utilizzate, nel limite di 50 miliardi di lire, per la concessione di finanziamenti agevolati a fronte di spese da sostenere da parte di imprese italiane, consorzi e associazioni di imprese per la partecipazione a gare internazionali in Paesi extracomunitari

Sono gare internazionali le procedure di attribuzione di commesse, indette da Paesi extracomunitari, aperte alla competizione di imprese di più Paesi.

Art. 3.

Priorità

I finanziamenti, di cui al precedente art. 2, possono essere concessi, con priorità, secondo i criteri stabiliti a questo fine dal comitato, ai richiedenti che partecipino a gare internazionali per la realizzazione di lavori e costruzioni, di impianti, di studi e progettazione e per la prestazione di servizi, nonché di forniture che richiedano specifici studi e progettazioni.

In caso di carenza di fondi, vengono accolte con preferenza le richieste presentate da consorzi o da associazioni di imprese.

Art. 4.

Presentazione della domanda di finanziamento

La domanda di concessione del finanziamento agevolato, firmata dal legale rappresentante del richiedente, è presentata al Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale sviluppo degli scambi, e al Mediocredito centrale.

Alla domanda — corredata di una breve illustrazione della gara nel contesto economico del Paese di realizzazione della commessa — deve essere allegata la seguente documentazione:

1) copia del bando di gara o lettera di invito alla partecipazione ovvero altra documentazione idonea;

2) dichiarazione di responsabilità del legale rappresentante del richiedente, con la quale si attesti l'impegno a partecipare alla gara;

3) preventivo complessivo con indicazione delle spese da sostenere per l'elaborazione e la presentazione dell'offerta. Il preventivo deve essere sottoscritto, con dichiarazione di responsabilità, dal legale rappresentante del richiedente;

4) eventuale iscrizione ad associazioni di categoria o ad elenchi ufficiali;

5) situazione patrimoniale aggiornata, volume d'affari e copia del bilancio depositato e dell'eventuale certificazione, nonché sintetica relazione sul profilo del richiedente o delle singole imprese associate.

Art. 5.

Istruttoria

Il Mediocredito centrale effettua l'istruttoria al fine di valutare la capacità economica e finanziaria del richiedente e trasmette la propria valutazione al Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale sviluppo degli scambi.

Il Ministero del commercio con l'estero esamina la domanda sotto il profilo della validità economico-commerciale della gara, anche con riferimento alle relazioni commerciali con il Paese committente e all'attività promozionale.

Il segretario del comitato riferisce in merito alle domande di finanziamento sulla base delle valutazioni di cui ai commi precedenti.

Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, per quanto di competenza del Ministero del commercio con l'estero, responsabile del procedimento amministrativo di cui al presente decreto è il dirigente della divisione II della Direzione generale sviluppo degli scambi. Detta divisione svolge anche le funzioni di segreteria.

Il Mediocredito centrale ed il Ministero del commercio con l'estero possono richiedere di integrare la domanda con documentazione probatoria della partecipazione alla gara.

Per ogni eventuale accertamento relativo alle gare, il Ministero del commercio con l'estero può avvalersi anche della collaborazione dell'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE).

Art. 6.

Massimale del finanziamento

Il limite massimo dell'importo del finanziamento è determinato in rapporto al valore della commessa sulla base dei seguenti parametri:

1,00% per i primi 50 miliardi di lire;
0,70% per i successivi 50 miliardi di lire;
0,50% per i successivi 100 miliardi di lire;
0,25% per l'eccedenza.

L'importo massimo del finanziamento, che può essere concesso ad ogni beneficiario, è fissato in lire 2 miliardi per ciascuna gara internazionale.

Il massimale agevolabile per singola gara internazionale è fissato in lire 5 miliardi, fermo restando il limite di 2 miliardi per ciascun beneficiario.

In caso di raggiungimento del limite massimo, l'importo di 5 miliardi viene ripartito tra tutti i concorrenti in proporzione all'importo di finanziamento richiesto.

L'importo massimo del finanziamento per singolo beneficiario, che partecipi a più gare internazionali, è fissato in lire 5 miliardi per anno, da calcolare prendendo a riferimento l'importo complessivo dei finanziamenti deliberati dal comitato ai sensi del presente decreto. In ogni caso, l'esposizione finanziaria massima di ogni beneficiario nei confronti del Fondo non può essere superiore a 10 miliardi di lire al netto dei rimborsi efettuati entro il mese antecedente la delibera del comitato.

Sono ammesse al finanziamento le spese di partecipazione alla gara, anche se sostenute anteriormente alla data di accoglimento della domanda da parte del comitato, purché siano posteriori alla data di presentazione della domanda stessa e ne sia comprovata la loro inerenza alla partecipazione alla gara.

Art. 7.

Deliberazione

Il comitato delibera in merito alla concessione del finanziamento e alla relativa garanzia entro i sessanta giorni successivi alla regolare presentazione della domanda, completa della richiesta documentazione.

Il Ministero del commercio con l'estero provvede a dare immediata comunicazione della delibera adottata dal comitato ai richiedenti ed al Mediocredito centrale.

Art. 8.

Erogazione

Il Mediocredito centrale, in esecuzione delle deliberazioni del comitato, provvede, previa acquisizione del certificato antimafia, alla stipula del contratto di finanziamento, all'assunzione delle garanzie ed alle erogazioni, nonché alla tutela ed al recupero dei crediti, ivi compresa l'escussione delle garanzie.

Il Mediocredito centrale, dopo la stipula del contratto di finanziamento, eroga una quota pari al 50% del finanziamento concesso.

Un'ulteriore quota, pari al 30% del finanziamento, viene erogata entro i trenta giorni successivi al termine di scadenza per la presentazione dell'offerta, previa presentazione al Ministero del commercio con l'estero ed al Mediocredito centrale di una dichiarazione con la quale il beneficiario attesti l'avvenuta presentazione dell'offerta.

Il restante 20% sarà erogato dietro presentazione della prova che l'impresa sia stata chiamata alla successiva fase di discussione dell'offerta.

Il beneficiario, a garanzia del finanziamento, deve presentare a favore del Mediocredito centrale una fedejussione bancaria o polizza fidejussoria assicurativa — per i singoli importi erogati — che verrà svincolata pro-quota man mano che vengono rimborsate le rate del finanziamento.

Art. 9.

Durata, rimborso e tasso di interesse del finanziamento

I beneficiari sono tenuti a comunicare al Mediocredito centrale e al Ministero del commercio con l'estero, nei trenta giorni successivi alla conclusione della gara, il relativo esito o l'eventuale ritiro o esclusione e ad inviare una dichiarazione di responsabilità, sottoscritta dal legale rappresentante e dal presidente del collegio sindacale, ove esista, contenente la distinta di tutte le spese effettivamente sostenute.

Qualora le spese effettivamente sostenute risultino, a consuntivo, inferiori all'importo del finanziamento deliberato ed erogato, i beneficiari sono tenuti all'immediata restituzione in unica soluzione dell'importo non documentato, maggiorato del tasso di riferimento semestrale vigente alla data della stipula del contratto di finanziamento, con conguaglio delle somme eventualmente già rimborsate.

Il ritardo nella comunicazione al Mediocredito centrale, di cui al precedente comma primo, comporta l'applicazione di una penale per ogni giorno di ritardo, pari agli interessi maturati pro-die sull'importo erogato calcolati al tasso di riferimento semestrale vigente alla data della stipula del contratto di finanziamento aumentato di due punti percentuali. Detta penale deve essere immediatamente pagata dall'impresa in unica soluzione a semplice richiesta del Mediocredito centrale.

Il finanziamento è rimborsato a tasso agevolato, in rate semestrali posticipate a quote costanti di capitale più gli interessi sul debito residuo, nel termine massimo di quattro anni dalla data della prima erogazione. La prima rata di rimborso del capitale ha scadenza ventiquattro mesi dalla data della prima erogazione. Da tale data e fino all inizio del rimborso del capitale sono dovuti interessi di pre-ammortamento, a tasso agevolato, da corrispondere in rate semestrali posticipate.

In relazione alla situazione del beneficiario rispetto alla gara, le somme riscosse sono rimborsate secondo le seguenti modalità:

a) aggiudicatari della gara, firmatari di un contratto entrato in vigore: la restituzione deve essere effettuata a tasso agevolato nei trenta giorni successivi alla data di incasso dell'anticipo contrattuale concesso dal committente; i beneficiari devono comunicare al Mediocredito centrale l'avvenuto incasso dell'anticipo entro i cinque giorni lavorativi successivi; il ritardo nella comunicazione comporta l'applicazione della penale nella misura stabilita al comma terzo del presente articolo;

b) aggiudicatari della gara non firmatari di contratto: il rimborso delle somme riscosse deve essere effettuato secondo le modalità previste dal comma quarto del presente articolo; qualora gli aggiudicatari firmino successivamente i contratti e riscuotano il relativo anticipo contrattuale, essi restituiscono il finanziamento residuo secondo le modalità previste alla precedente lettera *a)*;

c) non aggiudicatari che per comportamento a loro non imputabile, si siano ritirati dalla gara o siano stati esclusi: la restituzione delle somme riscosse deve avvenire secondo le modalità previste al comma quarto del presente articolo;

d) non aggiudicatari che, per comportamento a loro imputabile, si siano deliberatamente ritirati dalla gara o siano stati esclusi:

i) qualora non sia stata presentata l'offerta, i beneficiari sono tenuti a restituire, a tasso di riferimento, le somme riscosse nei trenta giorni successivi al termine fissato per la presentazione delle offerte;

ii) qualora i beneficiari si siano ritirati o siano stati esclusi successivamente alla presentazione dell'offerta, sono tenuti alla restituzione, a tasso di riferimento, degli importi ottenuti nei trenta giorni successivi alla data di conclusione della gara.

Il comitato valuterà le cause invocate dai beneficiari del finanziamento per motivare il proprio eventuale ritiro o esclusione.

Gli interessi sul capitale erogato decorrono dalla data di ciascuna erogazione.

Il tasso applicabile per il computo degli interessi è quello vigente alla data di stipula del contratto di finanziamento, ai sensi dell'art. 2, comma primo, del decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro del commercio con l'estero 2 luglio 1987.

In caso di ritardo nel rimborso del finanziamento alle scadenze stabilite o di altre somme comunque dovute al Fondo, sono corrisposti interessi di mora nella misura del tasso di riferimento maggiorato di 2 punti percentuali.

Art. 10.

Entrata in vigore

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione.

Roma, 13 febbraio 1992

Il Ministro del tesoro
CARLI

Il Ministro del commercio con l'estero
LATTANZIO

Registrato alla Corte dei conti il 18 marzo 1992
Registro n. 12 Tesoro, foglio n. 211

92A1678

DECRETO 24 febbraio 1992.

Segni caratteristici dei certificati del Tesoro in Euroscudi con godimento 16 luglio 1991, di durata quinquennale, emessi per 1.000 milioni di ECU.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, con cui si è autorizzato il Ministro del tesoro ad effettuare operazioni di indebitamento anche tramite l'emissione di titoli denominati in ECU;

Visto il proprio decreto n. 348930 in data 4 luglio 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 160 del 10 luglio 1991, con cui è stata disposta, in forza della norma sopra citata, un'emissione di certificati del Tesoro denominati in ECU, della durata di cinque anni, al tasso d'interesse annuo dell'11%, con godimento 16 luglio 1991, fino all'importo massimo di 1.000 milioni di ECU, interamente collocati;

Visto il proprio decreto n. 349210 in data 6 settembre 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 215 del 13 settembre 1991, con cui si è provveduto alla riapertura delle sottoscrizioni dei suddetti CTE, per l'importo di 700 milioni di ECU, interamente collocati;

Visto, in particolare, l'art. 18 del citato decreto del 4 luglio 1991, il quale prevede l'emanazione di un successivo decreto ministeriale per stabilire i segni caratteristici dei titoli in parola;

Ritenuto, pertanto, di dover determinare i segni caratteristici dei predetti certificati di credito;

Decreta:

I certificati del Tesoro denominati in ECU, della durata di cinque anni, con godimento 16 luglio 1991, stampati su carta a fondo filigranato, sono composti dal corpo e da cinque cedole per il pagamento degli interessi annuali.

Sul fondino del corpo del titolo i riprodotto, in alto, lo stemma della Repubblica italiana, seguito dalle seguenti legende: «REPUBBLICA ITALIANA» «MINISTERO DEL TESORO» «DIREZIONE GENERALE DEL TESORO» «CERTIFICATO DEL TESORO IN EUROSCUDI» «11% 1991/1996» «EMISSIONE 16 LUGLIO 1991».

Seguono, poi, le diciture e gli spazi per l'indicazione del valore nominale e del prezzo fisso di emissione del titolo, del numero assegnato al certificato, del numero di codice del titolo, ripetuto anche sul lato destro, in alto, del corpo del titolo, per il richiamo delle occorrenti norme di legge, per la data e la dicitura «IL MINISTRO»; nello spazio libero, a sinistra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica italiana.

Le cedole sono collocate a destra del corpo del titolo; il prospetto di ciascuna cedola reca sul fondino le seguenti legende: «CERTIFICATO DEL TESORO IN EUROSCUDI» «11% 1991/1996» «EMISSIONE 16 LUGLIO 1991».

Seguono, poi, le diciture e gli spazi per l'indicazione dell'importo lordo degli interessi nella misura stabilita all'art. 1 del decreto di emissione dei titoli, del numero di codice del titolo, della data di pagamento, del numero assegnato al relativo certificato e del valore nominale del certificato stesso; l'aliquota fiscale da applicare è riportata su ogni cedola mediante barratura trasversale ondulata a mille righe; negli angoli, in alto, è indicato il numero della cedola; nello spazio libero, a destra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica italiana.

Il prospetto del corpo del titolo — contenente un tagliando che verrà utilizzato dalla Banca d'Italia per la lettura magnetica nonché ulteriori eventuali elementi che si rendessero necessari per meglio individuare le caratteristiche dei titoli — e di ciascuna cedola è delimitato da una cornice a motivi decorativi ripetuti.

Il numero d'ordine dei certificati è ripetuto nella cornice del corpo del titolo e delle cedole, per il trattamento automatico.

Il rovescio del corpo del titolo reca gli articoli 3, 4, 13 e 14 del citato decreto ministeriale del 4 luglio 1991, stampati litograficamente, nonché l'indicazione dei tassi di cambio lira/ECU utilizzati per le sottoscrizioni regolate in lire italiane, pari a:

lire 1.529 con riferimento alla data dell'11 luglio 1991;
lire 1.532,25 con riferimento alla data del 18 settembre 1991.

Il rovescio di ciascuna cedola reca un rosone sul quale sono riportate le seguenti legende: «CERTIFICATO DEL TESORO IN EUROSCUDI» «11% 1991/1996» «EMISSIONE 16 LUGLIO 1991».

Segue l'indicazione del numero della cedola, posta al centro del rosone, e l'importo degli interessi lordi, nonché ulteriori eventuali elementi che si rendessero necessari per meglio individuare le caratteristiche dei titoli; il tutto stampato litograficamente.

Il prospetto reca:

le cornici del corpo del titolo, del tagliando e delle cedole, stampate in calcografia;

il valore nominale e il prezzo fisso di emissione stampati in offset;

i fondini del corpo del titolo, del tagliando e delle cedole stampati in calcografia;

il numero del certificato, da riportare nel corpo del titolo, nel tagliando e nelle cedole, nonché la firma del Ministro, stampati tipograficamente.

I colori impiegati per i vari tagli, rispettivamente, per le cornici e per il fondino, sono:

taglio da 5.000 ECU: verde smeraldo-grigio;
taglio da 10.000 ECU: marrone-verde;
taglio da 100.000 ECU: blu-arancio;
taglio da 500.000 ECU: blu intenso-verde smeraldo;
taglio da 1.000.000 ECU: verde-grigio,

mentre, per quanto attiene alle legende, i colori medesimi risulteranno opportunamente accostati in diversa gradazione tra loro per l'intero sviluppo delle legende stesse.

La carta filigranata è colorata:

taglio da 5.000 ECU: in mattone;
taglio da 10.000 ECU: in azzurro;
taglio da 100.000 ECU: in verde;
taglio da 500.000 ECU: in rosa;
taglio da 1.000.000 ECU: in giallo.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 febbraio 1992

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti il 19 marzo 1992
Registro n. 12 Tesoro, foglio n. 301

92A1679

DECRETO 30 marzo 1992.

Tasso di riferimento da applicare, nel periodo 15 aprile-14 maggio 1992, alle operazioni di credito all'esportazione previste dalla legge 24 maggio 1977, n. 227.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 18, quarto comma, della legge 24 maggio 1977, n. 227, recante disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti all'esportazione;

Visto il decreto ministeriale del 1° marzo 1988, n. 123, recante condizioni, modalità e tempi di intervento del Mediocredito centrale nelle operazioni di credito inerenti alle esportazioni di merci e servizi e all'esecuzione di lavori all'estero ed, in particolare, gli articoli 13 e 14 riguardanti la determinazione del tasso di riferimento da assumere come base dell'intervento del Mediocredito centrale sulle operazioni di credito agevolato di cui al primo comma dell'art. 18 della sopracitata legge n. 227 del 1977;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale del 9 gennaio 1989, registrato alla Corte dei conti il 13 gennaio 1989, registro n. 1 Tesoro, foglio n. 285, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 15 del 19 gennaio 1989, con il quale è stata fissata nella misura dello 0,50 per cento la commissione onnicomprensiva da riconoscere agli istituti di credito per gli oneri relativi alle operazioni di credito agevolato con la dilazione di pagamento uguale o superiore ai ventiquattro mesi di cui alle disposizioni sopracitate;

Visto il decreto ministeriale del 26 febbraio 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 61 del 13 marzo 1992, con il quale è stato fissato nella misura del 13,60 per cento il tasso di riferimento per il periodo 15 marzo-14 aprile 1992;

Vista la comunicazione con la quale la Banca d'Italia, ai fini della determinazione del tasso di riferimento relativo alle operazioni sopra indicate per il periodo 15 aprile-14 maggio 1992, ha reso noto che il costo medio della provvista dei fondi è pari al 12,55 per cento;

Ritenuta valida la predetta comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle disposizioni indicate in premessa, per il periodo 15 aprile-14 maggio 1992, è pari al 12,55 per cento.

In conseguenza, tenuto conto della commissione onnicomprensiva riconosciuta nella misura dello 0,50 per cento, il tasso di riferimento applicabile alle operazioni suddette, per il periodo 15 aprile-14 maggio 1992, è pari al 12,05 per cento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 marzo 1992

Il Ministro: CARLI

92A1640

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

DECRETO 22 gennaio 1992.

Modificazione al decreto ministeriale 9 marzo 1991 concernente: «Modalità per la concessione di contributi finanziari ad istituti, enti ed associazioni per l'organizzazione di mostre all'estero, per la partecipazione a fiere, mostre ed esposizioni estere, per l'incremento delle esportazioni dei prodotti dell'artigianato, dei traffici e dei rapporti commerciali con l'estero, nonché per la redazione e la stampa di pubblicazioni per la propaganda di prodotti italiani all'estero».

IL MINISTRO
DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 29 ottobre 1954, n. 1083;

Vista la legge 12 febbraio 1965, n. 51;

Vista la legge 18 marzo 1989, n. 106;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto il decreto ministeriale 9 marzo 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 30 marzo 1991;

Visto il decreto ministeriale 23 agosto 1991, registrato alla Corte dei conti il 29 novembre 1991, registro n. 5, foglio n. 78;

Ritenuto di dover apportare modificazioni al citato decreto ministeriale 9 marzo 1991 a seguito di quanto stabilito con il suddetto decreto ministeriale 23 agosto 1991 in ordine alla rideterminazione delle competenze della Direzione generale per lo sviluppo degli scambi ed alla loro ripartizione fra le cinque divisioni della direzione stessa:

Decreta:

Art. 1.

Uffici competenti

1. Il comma 1 dell'art. 4 del citato decreto ministeriale 9 marzo 1991 è così modificato:

«Le richieste di contributo andranno indirizzate come segue:

a) Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale per lo sviluppo degli scambi - Divisione I - per le iniziative che si svolgono in Italia;

b) Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale per lo sviluppo degli scambi - Divisione III - per le iniziative che si svolgono nei Paesi del Nord, Centro e Sud America;

c) Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale per lo sviluppo degli scambi - Divisione IV - per le iniziative che si svolgono nei Paesi dell'Europa (CEE, EFTA, PECO);

d) Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale per lo sviluppo degli scambi - Divisione V - per le iniziative che si svolgono nei Paesi dell'Africa, Asia e Oceania.

Le divisioni competenti provvederanno ad istruire le pratiche, sentito il Comitato di cui al decreto ministeriale 31 marzo 1971 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 97 del 20 aprile 1971), modificato dal decreto ministeriale 28 febbraio 1980 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 70 del 12 marzo 1980) ed a predisporre i provvedimenti conclusivi del procedimento prima dell'inizio delle manifestazioni cui le richieste si riferiscono.

Funzionario responsabile del procedimento è il primo dirigente delle relative divisioni».

Alla divisione competente andrà, parimenti, inviata la documentazione necessaria ai fini della liquidazione del contributo, come disposto al successivo art. 6 del citato decreto ministeriale 9 marzo 1991.

Art. 2.

Pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 22 gennaio 1992

Il Ministro: LATTANZIO

92A1681

DECRETO 25 marzo 1992.

Nuove direttive e nuovi criteri di valutazione delle domande di contributo a consorzi export.

IL MINISTRO
DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 21 febbraio 1989, n. 83;

Visto l'ordine del giorno, accolto dal Governo, della terza commissione permanente della Camera dei deputati, dell'8 febbraio 1989;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto il decreto ministeriale 5 giugno 1989 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 151 del 30 giugno 1989), come modificato ed integrato con i decreti ministeriali 28 novembre 1989 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 288 dell'11 dicembre 1989), 12 febbraio 1990 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 60 del 13 marzo 1990) e 18 marzo 1991 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 16 aprile 1991) con cui sono state stabilite le direttive e i criteri di valutazione delle domande di contributo finanziario dei consorzi per il commercio estero inoltrate ai sensi dell'art. 4 della legge n. 83/1989, provvedendosi altresì in applicazione di quanto previsto dalla citata legge 7 agosto 1990, n. 241, in materia di pubblicità dei procedimenti amministrativi;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 23 febbraio 1990 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 62 del 15 marzo 1990) concernente i settori merceologici specializzati;

Ritenuto di dover apportare ulteriori modifiche al citato decreto 5 giugno 1989 nonché di riformulare lo stesso in un'unica stesura che comprenda ogni successiva modifica ed integrazione apportata, al fine di assicurare una più agile consultazione delle relative norme;

Decreta:

Art. 1.

Requisiti

1. Devono intendersi quali consorzi artigiani, quelli iscritti alle separate sezioni dell'albo di cui all'art. 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443.

2. Devono intendersi ubicati nel Mezzogiorno quei consorzi aventi sede nei territori di cui all'art. 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e le cui aziende associate abbiano sede, per almeno 4/5, nei territori richiamati.

3. Ai fini dell'applicazione dell'art. 5, comma quinto, della legge 83/1989 e del successivo art. 3, lettera *b)*, del presente decreto, i consorzi per il commercio estero costituiti a partire dall'entrata in vigore della legge n. 83/1989 devono raggruppare in maggioranza imprese non associate in precedenza ad altri consorzi per il commercio estero che abbiano usufruito di contributi finanziari annuali erogati dallo Stato.

4. Il possesso dei requisiti previsti dalla legge nonché degli elementi preferenziali di cui all'art. 3 del presente decreto, sarà autocertificato dal legale rappresentante del consorzio, in conformità con la legge 4 gennaio 1968, n. 15, e con la circolare del Ministro per la funzione pubblica n. 26779 del 20 dicembre 1988.

5. Apposita dichiarazione del legale rappresentante del consorzio dovrà certificare che le imprese partecipanti non siano contemporaneamente associate a più di due consorzi per il commercio estero, di cui uno promozionale e uno di vendita, che usufruiscano dei contributi finanziari annuali di cui alla legge n. 83/1989 e n. 240/1981, restando salva la possibilità per le imprese di partecipare anche ad ulteriori consorzi costituiti con lo scopo esclusivo di gestire una struttura stabile all'estero per la penetrazione commerciale in Paesi extra comunitari.

Art. 2.

Spese ammissibili

1. Ai fini della determinazione del totale delle spese ammesse a contributo, saranno prese in considerazione le spese ordinarie di gestione e le spese promozionali, così articolate:

spese di gestione: personale, consulenze e corrispettivi a terzi, sede sociale e spese connesse al funzionamento dell'ufficio, quote annuali di ammortamento nei termini di legge, organi sociali, imposte, contributi ad organismi connessi con l'attività consortile;

spese promozionali: viaggi e missioni, partecipazione a fiere, indagini di mercato, pubblicità e pubbliche relazioni, traduzioni e interpretariato; attività di formazione connesse con l'export.

2. Resta salva la possibilità di esaminare l'ammissibilità a contributo di ulteriori voci di spesa indicate dal consorzio in relazione all'attività ordinaria consortile (di gestione e promozionale).

3. Il legale rappresentante del consorzio dovrà produrre una specifica elencazione delle spese, con riferimento a quanto sopra indicato, che saranno prese in cosiderazione per il calcolo dei contributi. Detta elencazione farà diretto riferimento alle rispettive voci di spesa esposte nel bilancio consortile, regolarmente depositato in tribunale ai sensi di legge. Non sono ammesse a contributo voci di spesa relative a progetti-pilota per la commercializzazione di prodotti agro-alimentari italiani che usufruiscano di contribuzione del Ministero ai sensi della legge 20 ottobre 1990 n. 304, e del successivo decreto ministeriale 20 giugno 1991 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 158 dell'8 luglio 1991).

4. Qualora il totale delle spese ammissibili a contributo superi i 300 milioni di lire dovrà essere prodotta per dette spese apposita certificazione rilasciata da società di revisione bilanci. È, inoltre, facoltà dell'ufficio richiedere comunque la certificazione del bilancio consortile nei casi di incerte prospettazioni contabili.

Art. 3.

Criteri preferenziali

1. Nell'azione pubblica di intervento in favore dei consorzi all'esportazione è riconosciuto un carattere preferenziale a:

a) consorzi e società consortili che siano composti in maggioranza da soci che svolgono le attività di cui al n. 1 del primo comma dell'art. 2195 del codice civile;

b) consorzi e società consortili di nuova formazione nei territori di cui all'art. 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218;

c) consorzi e società consortili caratterizzati dalla disponibilità in Paesi extra CEE di stabili strutture per la commercializzazione dei prodotti delle imprese consorziate;

d) consorzi e società consortili che abbiano svolto attività «promozionale» all'estero per un importo di spesa non inferiore al 30% del totale delle spese ammesse a contributo;

e) consorzi e società consortili dotati di una struttura stabile (sede e personale propri ovvero messi a disposizione, gratuitamente o dietro corrispettivo, da regioni, associazioni imprenditoriali, camere di commercio o società di servizi emanazione dei predetti organismi);

f) consorzi e società consortili composti da soci aventi natura di imprese artigiane, i quali raggiungano la maggioranza anche unitamene a quelli di cui alla precedente lettera *a)*.

Art. 4.

Quantificazione dei contributi

1. La quantificazione dei contributi, in relazione ai massimali previsti dalla citata legge n. 83/1989 e tenuto conto dei criteri preferenziali indicati al precedente art. 3, avverrà sulla base delle percentuali di cui alla tabella allegata al presente decreto (allegato 1).

2. In relazione a quanto previsto dal comma 6 dell'art. 5 della legge n. 83/1989 sono esclusi dal contributo ministeriale i consorzi che hanno beneficiato di contributi da parte di regioni, finanziarie regionali od organismi con partecipazione maggioritaria delle regioni, non finalizzati a singole iniziative, ma erogati sulla generalità delle spese del consorzio.

3. In presenza di contributi erogati a fronte di specifiche iniziative da Ministeri ed enti pubblici, regioni, finanziarie regionali od organismi con partecipazione maggioritaria delle regioni nonché in presenza di contributi erogati da province, comuni, camere di commercio, centri esteri regionali, l'importo totale di tali contributi sarà tenuto presente ai fini della determinazione dell'ammontare del contributo ministeriale, allo scopo di assicurare che l'insieme dei contributi di fonte pubblica non superi comunque l 80% delle spese ammesse a contributo.

4. Ai fini di cui sopra, nella domanda di contributo andrà indicato il totale delle contribuzioni ricevute a qualsiasi titolo dai seguenti organismi: Ministeri ed enti pubblici, regioni, finanziarie regionali ed organismi con partecipazione maggioritaria delle regioni, province, comuni, camere di commercio, centri esteri regionali.

Art. 5.

Intervento delle regioni

1. Copia della domanda di contributo, con la documentazione allegata, sarà contestualmente inoltrata dal consorzio alla regione di appartenenza, allo scopo di porre in grado gli uffici regionali di esprimersi sulla richiesta stessa con un motivato parere non vincolante che, decorsi trenta giorni dall'inoltro della domanda, si intende favorevole.

Art. 6.

Abbattimento per insufficienza di disponibilità di bilancio

1. Nel caso in cui lo stanziamento iscritto nell'apposito capitolo del bilancio ministeriale risulta insufficiente per erogare ai consorzi i contributi nella misura risultante dall'applicazione dei criteri di cui alla tabella allegata sarà operata una riduzione percentuale lineare su tutti i predetti contributi, in modo da rientrare nei limiti delle disponibilità di bilancio.

Art. 7.

Ufficio competente e termini della procedura

1. Le richieste di contributo vanno indirizzate al Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale per lo sviluppo delgli scambi - Viale America, 341 - 00144 Roma, competente per materia, e devono pervenire entro il termine del 15 maggio di ciascun anno.

2. Nel caso di domande inviate mediante raccomandata postale, fa fede la data di presentazione all'ufficio postale.

3. Le domande ritardatarie, comunque pervenute non oltre il 30 giugno, saranno prese in considerazione sulle eventuali disponibilità residue di bilancio.

4. L'avvio dell'istruttoria delle singole domande coinciderà con l'arrivo delle stesse al Ministero e si completerà entro il 20 novembre di ciascun anno. Funzionario responsabile del procedimento è il primo dirigente della divisione I della suddetta Direzione generale per lo sviluppo degli scambi.

5. La documentazione dovrà essere corredata della certificazione prevista dalla legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni.

6. La concessione del contributo sarà disposta con decreto ministeriale. Del mancato accoglimento della richiesta sarà data comunicazione per iscritto.

7. Contro il provvedimento conclusivo del procedimento può essere proposto ricorso, entro sessanta giorni dalla sua comunicazione o dalla avvenuta conoscenza, al tribunale amministrativo regionale competente.

Art. 8.

Abrogazione di precedenti decreti

1. Sono abrogati i decreti ministeriali 5 giugno 1989, 28 novembre 1989, 12 febbraio 1990 e 18 marzo 1991.

Art. 9.

Pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale

1. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 25 marzo 1992

Il Ministro: LATTANZIO

ALLEGATO 1

DIREZIONE GENERALE SVILUPPO SCAMBI

TABELLA DEI PARAMETRI PER LA QUANTIFICAZIONE DEI CONTRIBUTI AI CONSORZI EXPORT.

1. *Per i consorzi costituiti da più di cinque anni e per i quali ricorrano almeno due dei seguenti requisiti preferenziali:*

che rispondano ai requisiti previsti dalla lettera *a)* o dalla lettera *f)* dell'art. 3 del presente decreto;

che dispongano di stabili strutture in Paesi extra CEE per la commercializzazione dei prodotti delle imprese consorziate;

che abbiano svolto attività «promozionale» all'estero per un importo di spesa non inferiore al 30% del totale delle spese ammesse a contributo;

il contributo è quantificabile fino alla percentuale e limiti seguenti:

40% delle spese ammissibili, nei limiti di milioni:

150, fino a 24 imprese;
200, da 25 a 74 imprese;
300, oltre 74 imprese,

a condizione che il consorzio sia dotato di una struttura stabile (sede e personale propri, ovvero messi a disposizione, gratuitamente o dietro corrispettivo, da regioni, associazioni imprenditoriali, camere di commercio o società di servizi emanazione dei predetti organismi). Nel caso che il consorzio, invece, non abbia tale struttura stabile, è disposto l'abbattimento del 40% sulle percentuali ed importi massimi erogabili.

2. *Per consorzi costituiti da più di cinque anni ed ubicati nel Mezzogiorno e per i quali ricorra almeno uno dei requisiti preferenziali sopra indicati*, il contributo è quantificabile fino alla percentuale e limiti seguenti:

60% delle spese ammissibili nei limiti di milioni:

150, fino a 24 imprese;
200, da 25 a 74 imprese;
300, oltre 74 imprese,

a condizione che il consorzio sia dotato di una struttura stabile (sede e personale propri, ovvero messi a disposizione, gratuitamente o dietro corrispettivo, da regioni, associazioni imprenditoriali, camere di commercio o società di servizi emanazione dei predetti organismi). Nel caso che il consorzio, invece, non abbia tale struttura stabile, è disposto l'abbattimento del 40% sulle percentuali ed importi massimi erogabili.

3. *Per i consorzi di cui ai precedenti punti 1 e 2, ma che al momento della presentazione della domanda risultino costituiti da non più di cinque anni*, il contributo è quantificabile fino alla percentuale e entro i limiti seguenti:

70% delle spese ammissibili, nei limiti di milioni:

150, fino a 24 imprese;
200, da 25 a 74 imprese;
300, oltre 74 imprese,

a condizione che il consorzio sia dotato di una struttura stabile (sede e personale propri, ovvero messi a disposizione, gratuitamente o dietro corrispettivo, da regioni, associazioni imprenditoriali, camere di commercio o società di servizi emanazione dei predetti organismi). Nel caso che il consorzio, invece, non abbia tale struttura stabile, è disposto l'abbattimento del 40% sulle percentuali ed importi massimi erogabili.

4. *Per i consorzi individuati ai punti precedenti rispondenti ad uno solo dei requisiti preferenziali indicati al punto 1, ovvero alcun requisito preferenziale per quelli ubicati nel Mezzogiorno*, è disposto l'abbattimento del 30% sulle percentuali ed importi massimi erogabili sopra indicate, a condizione che il consorzio sia dotato di una struttura stabile (sede e personale propri, ovvero messi a disposizione, gratuitamente o dietro corrispettivo, da regioni, associazioni imprenditoriali, camere di commercio o società di servizi emanazione dei predetti organismi). Tale abbattimento sale al 50% nel caso che il consorzio sia sprovvisto di struttura stabile come in precedenza indicato.

5. *Ove non ricorra alcuno dei requisiti preferenziali indicati nel punto 1*, ma il consorzio sia dotato di una struttura stabile (sede e personale propri, ovvero messi a disposizione, gratuitamente o dietro corrispettivo, da regioni, associazioni imprenditoriali, camere di commercio o società di servizi emanazione dei predetti organismi), è disposto l'abbattimento del 50% sulle percentuali ed importi massimi erogabili. Tale abbattimento sale al 70% nel caso che il consorzio sia sprovvisto di strutture stabili come in precedenza indicato.

6. *Per i consorzi di nuova formazione nel Mezzogiorno*, ossia costituiti successivamente all'entrata in vigore della legge n. 83/1989, il contributo è quantificabile nella percentuale e nei limiti di cui al punto 3, anche in assenza di requisiti preferenziali, per un periodo massimo di cinque anni, a condizione che il consorzio sia dotato di una struttura stabile (sede e personale propri, ovvero messi a disposizione gratuitamente o dietro corrispettivo, da regioni, associazioni imprenditoriali, camere di commercio o società di servizi emanazione dei predetti organismi). Nel caso che il consorzio, invece, non abbia tale struttura stabile, è disposto l'abbattimento del 40% sulle percentuali ed importi massimi erogabili.

92A1664

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 16 marzo 1992.

Esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche a favore degli autoveicoli per il trasporto merci importati temporaneamente dal Lussemburgo.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il testo unico delle leggi in materia di tasse automobilistiche, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'art. 2 della legge 12 dicembre 1973, n. 820, che dà facoltà al Ministro delle finanze di concedere l'esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche a favore degli autoveicoli e rimorchi temporaneamente importati dall'estero, quando sussiste reciprocità di trattamento tributario;

Decreta:

Le trattrici stradali, gli autocarri e i relativi rimorchi adibiti al trasporto merci, importati temporaneamente dal Granducato del Lussemburgo ed appartenenti a persone ivi stabilmente residenti sono esentati dal pagamento delle tasse automobilistiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni.

Il trattamento tributario di cui al precedente comma è subordinato alla sussistenza della reciprocità di trattamento.

Il presente decreto entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 marzo 1992

Il Ministro: FORMICA

92A1691

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

REGIONE SICILIA

DECRETO ASSESSORIALE 10 agosto 1991.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una parte del territorio del comune di Valverde.

L'ASSESSORE
PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI
E PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto lo statuto della regione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1975, n. 637, recante norme di attuazione dello statuto della regione siciliana in materia di tutela del paesaggio, di antichità e belle arti;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'amministrazione della regione siciliana, approvato con decreto del Presidente della regione 28 febbraio 1979, n. 70;

Vista la legge regionale 1° agosto 1977, n. 80;

Vista la legge regionale 7 novembre 1980, n. 116;

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali e panoramiche;

Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge n. 1497, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431;

Esaminato il verbale redatto nella seduta del 25 luglio 1989 nella quale la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Catania, ha proposto di sottoporre a vincolo paesaggistico parte del territorio comunale di Valverde la cui area interessata al vincolo risulta delimitata secondo la descrizione che segue:

«partendo da piazza Misericordia il confine di vincolo va in direzione nord, percorrendo la via Santuario, lungo il confine del parco comunale sino alla via Caramme; quindi continua, sempre verso nord, per via Prov. S. Anna fino ad arrivare all'innesto con via Marchesana e, superato l'incrocio, segue la via intercomunale, denominata Marchesana, sino ad incrociare la via Scalazze.

Da qui il vincolo continua lungo il confine del territorio su terreni agricoli e prosegue fino a raggiungere la strada provinciale n. 41 Acireale-Valcorrente, seguendo la via Crocifisso, intercomunale con il comune di Acicastello.

Il vincolo procede, quindi, sulla via Crocifisso poi lungo la provinciale Ficarazzi-S. Gregorio e infine lungo il confine comunale su terreni agricoli e, procedendo quasi in linea retta, in direzione nord, raggiunge la stradella poderale privata denominata Lo Re fino ad incrociare la via Seminara.

Da questo punto, in direzione est, il confine del vincolo percorre la via Seminara fino a raggiungere l'incrocio con la via Caffo. Percorre quest'ultima strada fino all'innesto con la via Carminello e, incontrato l'incrocio con la via Rapisarda e successivamente con la via Fontana, procedendo verso nord, si ricongiunge con la piazza Misericordia»;

Accertato che il predetto verbale del 25 luglio 1989 è stato pubblicato all'albo pretorio del comune di Valverde e depositato nella segreteria del comune stesso, per il periodo prescritto dalla legge n. 1497/1939;

Esaminate la opposizione proposta dai signori Centamore Alfio e Centamore Salvatore, nonché le osservazioni al vincolo proposte dal comune di Valverde con delibera n. 26 del 2 marzo 1990;

Viste le controdeduzioni della Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Catania n. 3356 di prot. del 20 dicembre 1990;

Rilevato che le predette opposizioni, nel merito, appaiono prive di fondamento, in quanto le aree di cui si richiede l'esclusione dalla zona di vincolo, pur presentando al loro interno episodi costruttivi anche recenti, per le loro caratteristiche complessive costituiscono parte rilevante del vincolo;

Ritenuto, invece, per quanto riguarda la proposta, contenuta nella già accennata delibera comunale, di ampliare l'area di vincolo con la zona sita ad ovest e confinante con il territorio del comune di San Gregorio, che tale zona — giusta quanto osservato dalla Soprintendenza competente nelle surrichiamate controdeduzioni — pur non presentando le stesse notevoli valenze ambientali e paesaggistiche riscontrabili nelle zone limitrofe, si pone organicamente tra il vincolo in esame e il territorio di San Gregorio già tutelato paesaggisticamente. Con l'inclusione nel vicolo di tale area si verrebbe a configurare una sorta di «continuum» ambientale che favorirebbe il controllo e la salvaguardia del territorio attraverso l'applicazione di criteri di valutazione unitari ed omogenei rispetto alle comuni caratteristiche fisiche ed ambientali dei due territori limitrofi;

Considerato che recenti episodi di trasformazione del tessuto edilizio, attuati con interventi di edificazione di aree a vocazione spiccatamente panoramica e prossime al centro storico, stanno determinando, all'interno dell'area sottoposta a vincolo, la perdita di quei valori ambientali legati alle valenze paesaggistiche della fascia a sud dell'abitato di Valverde ed, in particolare, di quelle del versante di confine con il territorio del comune di Acicatena;

A questi fatti la aggiunta una concreta e fattiva volontà politica dell'amministrazione comunale che ha approvato una variante allo strumento urbanistico con la quale si

intende modificare una parte della zona agricola posta a sud-est dell'abitato in zona per attrezzature sportive e per il tempo libero, favorendo, così, quel processo di trasformazione secondo cui il territorio deve sempre più «attrezzarsi», «urbanizzarsi», «edificarsi»;

Ritenuto che inserire un elemento di debolezza, aprendo uno spiraglio a tale tipo di logica, significherebbe far crescere ancora di più quella «attenzione particolare» verso questa parte del territorio che si presenta come un ambiente ancora sufficientemente integro nei suoi valori paesaggistici e ambientali;

Constatato, infatti, che la zona in esame, da cui si domina gran parte della costa jonica, presenta eccezionali punti di vista e panoramici di tutta la fascia costiera, del pianoro retrostante e dell'area pedemontana del versante sud dell'Etna;

Le linee di forza sono costituite, in particolare, da «belvederi» naturali che inquadrano visuali paesaggistiche di alta qualità ambientale;

La vegetazione è ricca di essenze locali e d'importazione, alternate al tessuto agricolo che costituisce il supporto di collegamento fra le parti a diversa vocazione naturalistica;

La trama viaria è costituita per lo più da una rete di attraversamento intercomunale. Non presenta «forti» modifiche o «forzature» nella dimensione della sede stradale e nell'andamento del tracciato, che in generale segue le curve di livello e lambisce i nuclei edificati conservando l'originaria larghezza e le originarie caratteristiche (lastricato in pietra lavica, vecchie «mulattiere» con guide in pietra per il passaggio dei carri, muri in pietra locale, ecc.);

Le emergenze architettoniche di forte significato ambientale, anche per la felice ubicazione del «sito», sono rappresentate dal nucleo della frazione di Carminello, che conserva nell'insieme l'aspetto tipico del borgo rurale, dalla ex villa Borghese, databile nelle parti originarie al primo quarto del secolo e riflettente nella definizione dei particolari architettonici la perdurante influenza del giusto eclettico e dalla villa Scamacca, punta avanzata di un ampio territorio retrostante che, pur avendo risentito di un certo processo di modificazione tendente ad uno «sfruttamento razionale» delle sue caratteristiche orografiche e morfologiche, conserva ancora tutte le visuali panoramiche della fascia pedemontana dell'Etna e costituisce senz'altro un osservatorio privilegiato per chi voglia studiare la crescita fisica ed urbana di quella parte del territorio;

Altre emergenze di forte significato simbolico, oltre che per le valenze ambientali, per il contenuto religioso e storico che hanno nella tradizione popolare, connotano e arricchiscono il paesaggio come la Fonte di Casalroseto e il luogo detto «delle apparizioni della Madonna».

Un certo interesse archeologico dell'area, dove recenti scavi hanno posto in luce importanti testimonianze dell'antica presenza dell'uomo, è rappresentato, in particolare, dalle pendici del Monte d'Oro;

Ritenuto, quindi, che l'azione di programmazione che l'amministrazione ha posto in essere con la redazione del nuovo strumento urbanistico dovrà assolutamente tener conto, nei criteri informatori e normativi, dell'importanza che la salvaguardia delle bellezze naturali ha per una equilibrata crescita del territorio;

La regolamentazione e la normativa paesaggistica dovrà allora trovare spazio all'interno del piano regolatore generale, fino alla definizione rigorosa e puntuale di norme e divieti che impediscano l'indiscriminata e confusa proliferazione di «fatti architettonici e produttivi» che potrebbero modificare pesantemente e in negativo gli attuali equilibri ambientali;

Ritenuto, pertanto, che, nella specie, ricorrono evidenti motivi di pubblico interesse, che suggeriscono la opportunità di sottoporre a vincolo paesaggistico parte del territorio comunale di Valverde, come sopra descritto, in conformità della proposta del 25 luglio 1989 della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Catania;

Ritenuto che il perimetro del vincolo deliberato dalla suddetta commissione, per le motivazioni sopra espresse, va ampliato con l'accorpamento della zona ad ovest del territorio comunale, in accoglimento della succitata proposta del comune di Valverde;

Rilevato che l'apposizione del vincolo comporta soltanto l'obbligo per i proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi titolo, degli immobili, ricadenti nella zona vincolata, da presentare alla competente soprintendenza per i beni culturali ed ambientali, per la preventiva autorizzazione, qualsiasi progetto di opere che possa modificare l'aspetto esteriore della zona stessa;

Decreta:

Art. 1.

Per le motivazioni espresse in premessa, la parte del territorio del comune di Valverde, descritta come sopra e delimitata in rosso, con campitura blu e gialla, nella planimetria allegata, che forma parte integrante del presente decreto, è dichiarata di notevole interesse pubblico, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 numeri 3 e 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 9 numeri 4 e 5 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana, unitamente al verbale redatto nella seduta del 25 luglio 1989 dalla competente commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Catania, ai sensi degli articoli 4 della legge n. 1497/1939 e 12 del regio decreto numero 1357/1940, sopra citati.

Una copia della Gazzetta ufficiale della regione siciliana, contenente il presente decreto, sarà trasmessa, entro il termine di mesi uno dalla sua pubblicazione,

per il tramite della competente soprintendenza, al comune di Valverde, perché venga affissa per mesi tre all'albo pretorio del comune stesso.

Altra copia della predetta Gazzetta, assieme alla planimetria della zona vincolata, sarà contemporaneamente depositata presso gli uffici del comune di Valverde, ove gli interessati potranno prenderne visione.

La soprintendenza competente comunicherà a questo assessorato la data dell'effettiva affissione del numero della Gazzetta sopra citata all'albo del comune di Valverde.

Palermo, 10 agosto 1991

L'assessore: LOMBARDO

ALLEGATO

COMMISSIONE PROVINCIALE PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI E PANORAMICHE DI CATANIA

Verbale n. 50 del 25 luglio 1989

L'anno millenovecentoottantanove il giorno venticinque del mese di luglio — alle ore 16,30, presso la sede della soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Catania, corso Sicilia n. 56 — si è riunita, a seguito di preventivi accordi verbali ed in conformità all'avviso di convocazione del 23 luglio 1989 - Prot. n. 7168/Sez. II «Racc. A.R.», la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Catania, costituita in ordine all'art. 2 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e successive modifiche, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 850, art. 31, con D.A. n. 1357 del 21 maggio 1987, registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 1987, registro n. 4, foglio n. 258, per discutere il seguente ordine del giorno:

1) Valverde - proposta di vincolo paesaggistico di parte del territorio comunale;

2) Varie.

Sono presenti:

(Omissis).

Alle ore 17,00 il presidente, constatata la presenza del numero legale dei componenti la commissione, a norma del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, dichiara aperta la seduta e dà lettura del decreto assessoriale di nomina della commissione e dell'ordine del giorno.

1° punto dell'ordine del giorno: Valverde: proposta del vincolo paesaggistico di parte del territorio comunale.

(Omissis).

L'arch. Caffo dà lettura della relazione illustrativa, che qui di seguito si riporta:

(Omissis).

In particolare, la zona in esame, da cui si domina gran parte della costa jonica, presenta eccezionali caratteristiche di panoramicità di tutta la fascia costiera, del pianoro retrostante e di quella pedemontana del versante sud dell'Etna.

Le linee di forza sono costituite infatti da «belvederi» naturali che inquadrano visuali paesaggistiche di alta qualità ambientale.

La vegetazione è ricca di essenze locali e d'importazione, alternate al tessuto agricolo che costituisce il supporto di collegamento fra le parti a diversa vocazione naturalistica.

La trama viaria è costituita, per lo più, da una rete di attraversamento intercomunale. Non presenta «forti» modifiche o «forzature» nella dimensione della sede stradale e nell'andamento del tracciato, che in generale segue le curve di livello e lambisce i nuclei edificati conservando l'originaria larghezza e le originarie caratteristiche (lastricato in pietra lavica, vecchie «mulattiere» con guide in pietra per il passaggio dei carri, muri in pietra locale, ecc.).

Le emergenze architettoniche di forte significato ambientale, anche per la felice ubicazione del «sito», sono rappresentate dal nucleo della frazione di Carminello, che conserva nell'insieme l'aspetto tipico del borgo rurale, dalla ex villa Borghese, databile nelle parti originarie al primo quarto del secolo e riflettente nella definizione dei particolari architettonici la perdurante influenza del gusto eclettico e della villa Scammacca, punta avanzata di un ampio territorio retrostante che pur avendo risentito di un certo processo di modificazione tendente ad uno «sfruttamento razionale» delle sue caratteristiche orografiche e morfologiche, conserva ancora tutte le visuali panoramiche della fascia pedemontana dell'Etna e costituisce senz'altro un osservatorio privilegiato per chi voglia studiare la crescita fisica ed urbanistica di quella parte del territorio.

Le emergenze invece di forte significato simbolico, oltre che ambientale, per il contenuto religioso e storico che hanno nella tradizione popolare, sono: la Fonte di Casalroseto e il luogo detto «delle apparizioni della Madonna».

L'interesse della popolazione locale e dei dintorni è ancora vivo ed attuale e i luoghi sono meta di visitatori anche stranieri.

Non va, altresì, sottaciuto un certo interesse archeologico che recenti scavi hanno posto in luce circa testimonianze molto antiche della presenza dell'uomo in queste zone ed, in particolare, alle pendici del Monte d'Oro.

L'azione di programmazione che l'amministrazione ha posto in essere con la redazione del nuovo strumento urbanistico (P.R.G.) dovrà assolutamene tener conto, nei criteri informatori e normativi, dell'importanza che la salvaguardia delle bellezze naturali ha per una equilibrata crescita del territorio.

La regolamentazione e la normativa paesaggistica dovrà allora trovare largo spazio all'interno del piano regolatore generale, fino alla definizione rigorosa e puntuale di norme e divieti che impediscano l'indiscriminata e confusa proliferazione di «fatti architettonici e produttivi» che potrebbero modificare pesantemente e in negativo gli attuali equilibri ambientali.

(Omissis).

La commissione quindi, ritenuto che le motivazioni esposte giustificano l'opportunità di sottoporre a tutela l'area oggetto della proposta delibera all'unanimità dei presenti di sottoporre a vincolo, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, commi 3 e 4 e del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, art. 9, commi 4 e 5, le località ricadenti nel comune di Valverde secondo i confini qui di seguito descritti ed evidenziati in rosso con campitura blu sulla cartografia 1:25.000 dell'Istituto geografico militare: da piazza Misericordia verso nord, percorrendo la via del Santuario fino al parco comunale, lungo il confine del medesimo e fino alla via Caramme, continuando verso nord, per via prov. S. Anna fino ad arrivare all'innesto con la via Marchesana, superato l'incrocio, in direzione sud, seguendo la via intercomunale con il comune di Acicatena, denominata Marchesana, fino ad incrociare la via Scalazze.

Il vincolo continua lungo il confine del territorio comunale su terreni agricoli e prosegue così fino a raggiungere la strada provinciale n. 41 Acireale-Valcorrente, seguendo la via Crocifisso, intercomunale con il comune di Acicastello.

Il vincolo procede sulla via Crocifisso, lungo la provinciale Ficarazzi - S. Gregorio e lungo il confine comunale su terreni agricoli; procedendo quasi in linea retta, in direzione nord, si raggiunge la stradella poderale privata denominata Lo Re fino ad incrociare la via Seminara; da questo punto in direzione est, si percorre la via Seminara fino a raggiungere l'incrocio con la via Caffo che si percorre fino all'innesto con la via Carminello, si incontrerà allora l'incrocio con la via Rapisarda e, successivamente, con la via Fontana, procedendo verso nord, si raggiunge la piazza Misericordia.

(Omissis).

92A1647

CIRCOLARI

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

CIRCOLARE 25 marzo 1992, n. S/403316.

Circolare applicativa della legge 21 febbraio 1989, n. 83, e relativa alla presentazione delle domande di contributo finanziario annuale da parte dei consorzi per il commercio estero.

In relazione alla legge n. 83 del 21 febbraio 1989, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 58 del 10 marzo 1989 ed al decreto ministeriale 25 marzo 1992, in corso di pubblicazione, relativi al sostegno pubblico in favore dei consorzi all'esportazione, si specificano di seguito gli adempimenti che dovranno essere eseguiti e la documentazione che dovrà essere presentata da parte dei richiedenti per poter essere ammessi alla procedura di contribuzione.

I consorzi richiedenti dovranno inoltrare domanda in carta legale al Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale per lo sviluppo degli scambi - Viale America, 341 - 00144 Roma.

Nella domanda (v. schema allegato) dovrà essere indicato:

l'esatta ragione sociale del consorzio o società consortile, la sede sociale, distinguendo quella amministrativa da quella legale, ove ricorrano, con indirizzo e recapito telefonico; il nome e la qualificazione del responsabile legale che sottoscrive la domanda;

il totale delle spese di cui al conto economico del bilancio consortile sulle quali è richiesto il contributo ministeriale, tenendo presente che le spese ammissibili sono quelle di cui all'art. 2 del citato decreto ministeriale 25 marzo 1992 che ha stabilito le direttive e i criteri per la valutazione delle domande di contributo finanziario inoltrate dai consorzi export.

Al fine del riconoscimento del contributo, il consorzio dovrà inoltre specificare:

di non aver ricevuto da regioni, finanziarie regionali ed organismi con partecipazione maggioritaria delle regioni stesse, contributi di competenza dell'esercizio finanziario di riferimento sulla generalità delle spese consortili;

il totale dei contributi ricevuti nell'esercizio finanziario di riferimento da: Ministeri ed enti pubblici, regioni ed organismi con partecipazione maggioritaria delle regioni a fronte di specifiche iniziative, cioè non erogati sulle generalità delle spese consortili, nonchè i contributi ricevuti a qualsiasi titolo dai seguenti organismi pubblici: province, comuni, camere di commercio, centri esteri regionali ed eventuali organismi che ne costituiscano emanazione. Detti importi dovranno trovare corrispondenza nelle relative voci d'entrata del bilancio consortile;

le modalità per l'eventuale versamento del contributo ministeriale e cioè:

numero del conto corrente bancario o postale;

dichiarazione circa l'obbligo dell'esibizione, o meno, della bolletta di incasso;

numero del codice fiscale.

Dovranno, inoltre, essere allegati i seguenti documenti:

a) copia autenticata dell'atto costitutivo, nonchè dello statuto del consorzio vigente al momento della domanda; da tali atti dovrà risultare il rispetto delle condizioni di legge. In particolare lo statuto dovrà espressamente riportare il divieto di distribuzione degli avanzi di esercizio di ogni genere e sotto qualsiasi forma alle imprese consorziate o socie, neppure in caso di scioglimento del consorzio o della società consortile, nonché lo scopo sociale esclusivo previsto dall'art. 1 della legge.

Detti documenti non sono richiesti ove già disponibili presso gli atti del Ministero e non siano intervenuti nel frattempo fatti nuovi nelle organizzazioni consortili che ne abbiano comportato modifiche.

Tale aspetto troverà certificazione nell'atto notorio o nella dichiarazione sostitutiva del responsabile legale del consorzio.

Qualora siano intervenute modifiche, occorrerà trasmettere, in allegato alla domanda di contributo, copia autenticata degli atti consortili di modifica;

b) atto notorio o *dichiarazione sostitutiva*, in regola con le disposizioni vigenti in materia di bollo, resa dal responsabile legale del consorzio secondo le disposizioni della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e le successive variazioni, dove si attestino le caratteristiche consortili, facendo riferimento a quanto previsto, in tema di requisiti, dall'art. 1 del decreto ministeriale 25 marzo 1992 applicativo della legge n. 83/1989 precedentemente indicato, nonché, se del caso, dai decreti del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato emanati in applicazione del terzo comma dell'art. 2 della legge n. 83/1989, ed inoltre, al fine dell'individuazione di eventuali elementi preferenziali, dall'art. 3 del citato decreto ministeriale 25 marzo 1992.

Da tale atto (v. schema allegato) dovrà risultare in particolare:

1) la data di costituzione del consorzio o società consortile e lo statuto vigente (con indicazione delle

eventuali modifiche); l'indicazione del legale rappresentante e dei componenti il consiglio di amministrazione; l'indicazione di eventuali consorziati che detengano una partecipazione superiore al 10%, nonché di quelli per conto dei quali il consorzio o la società consortile operi in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione;

2) il numero delle imprese consorziate al momento della presentazione della domanda indicando, per ognuna, il numero di iscrizione alla relativa camera di commercio, nonché il settore di attività (industriale, commerciale, artigianale);

3) la natura di piccole e medie imprese quanto ai requisiti dimensionali ai sensi della legge 2 agosto 1977, n. 675, art. 2, secondo comma, lettera *f)* ovvero se trattasi di imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, nonché la mancanza di collegamenti di carattere tecnico-finanziario tali da configurare le stesse imprese come appartenenti ad un gruppo imprenditoriale in rispetto del disposto dell'art. 1, comma 4, della legge n. 83/1989;

4) l'ubicazione, ove ricorra, del consorzio e delle imprese consorziate nei territori di cui all'art. 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218;

5) che le imprese partecipanti non siano contemporaneamente associate a più di due consorzi per il commercio estero di cui uno promozionale e uno di vendita, che usufruiscano di contributi finanziari annuali di cui alla legge n. 83/1989, restando salva la possibilità per le imprese di partecipare anche ad ulteriori consorzi costituiti con lo scopo esclusivo di gestire una struttura stabile all'estero per la penetrazione commerciale in Paesi extracomunitari (di cui va allegato lo statuto);

6) la dotazione, o meno, di una stabile struttura operativa (propria sede e proprio personale);

7) la disponibilità, o meno, all'estero di stabili strutture per la commercializzazione del prodotto italiano;

8) l'aver svolto, o meno, all'estero attività «promozionale» per un importo di spesa non inferiore al 30% del totale delle spese ammesse a contributo; tale dichiarazione deve trovare riscontro nell'illustrazione delle voci di bilancio;

9) (per i consorzi di nuova formazione, cioè costituiti dopo l'entrata in vigore della legge n. 83/1989) che il consorzio associa in maggioranza imprese non associate in precedenza ad altri consorzi, restando inteso che tale dichiarazione va ripetuta per i primi cinque anni di vita del consorzio;

10) l'ammontare del fondo consortile, nei termini di cui alla legge n. 83/1989;

11) che l'attività svolta è stata finalizzata esclusivamente all'esportazione dei prodotti delle imprese consorziate e non alle vendite sul mercato interno;

c) certificato del competente *tribunale* attestante il pieno godimento dei propri diritti da parte del consorzio;

d) copia autentica del bilancio relativo all'esercizio finanziario oggetto della domanda, comprensivo del conto profitti e perdite, da cui risultino chiaramente gli estremi del deposito presso la cancelleria del tribunale;

e) distinta delle singole *voci di spesa,* per il totale indicato in domanda, a fronte delle quali viene richiesto il contributo, secondo l'elencazione di cui al citato decreto ministeriale 25 marzo 1992 e con riferimento alle corrispondenti voci esposte in bilancio (vedi schema allegato);

f) dichiarazione del legale rappresentante illustrativa delle voci di cui al conto profitti e perdite;

g) apposita *certificazione* rilasciata da società di revisione e certificazione bilanci qualora il totale delle spese ammissibili a contributo superi l'importo di lire 300 milioni;

h) dettagliata relazione concernente le specifiche attività svolte nel corso dell'anno di riferimento;

i) programma delle attività che il consorzio intende svolgere nell'anno successivo a quello oggetto della domanda di contributo;

l) eventuale dichiarazione dell'organismo ospitante (regione, associazione imprenditoriale ovvero camera di commercio o società di servizi emanazione dei predetti organismi) presso cui il consorzio ha la sede operativa, attestante che il consorzio usufruisce delle strutture e del personale di detti enti;

m) fotocopia della ricevuta della raccomandata con la quale è stata inviata alla regione copia della domanda di contributo e della documentazione relativa.

In considerazione del divieto del cumulo di contributi di fonte pubblica erogati allo stesso titolo, come previsto al comma 6, art. 5, della legge n. 83/1989, sono esclusi dal contributo ministeriale quei consorzi all'esportazione che abbiano ottenuto da regioni finanziarie regionali ed organismi con partecipazione maggioritaria delle regioni contributi, di competenza dell'esercizio consortile di riferimento, sulla generalità delle spese.

Tutta la documentazione dovrà essere inviata in duplice copia.

Le domande ai sensi della legge devono pervenire, complete della documentazione richiesta, *entro il 15 maggio di ciascun anno;* per le domande inoltrate a mezzo raccomandata postale farà fede il timbro delle poste e delle telecomunicazioni comprovante la spedizione entro detto termine (dovrà, pertanto, a richiesta dell'amministrazione essere prodotta copia della ricevuta postale).

Le domande ritardatarie, comunque pervenute fino al 30 giugno, saranno prese in considerazione sulle eventuali disponibilità residue di bilancio.

Il consorzio richiedente dovrà *constestualmente* spedire copia della domanda e copia di tutta la documentazione allegata anche alla regione nel cui territorio ha sede legale il consorzio stesso.

In vista dell'adozione del provvedimento concessivo del contributo, l'amministrazione dovrà disporre di idonea certificazione antimafia relativa al consorzio, resa ai sensi della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modifiche. A tal fine, considerato che detta documentazione deve essere acquisita dall'Amministrazione entro tre mesi dalla data di rilascio, i consorzi interessati sono invitati ad attivarsi tempestivamente in modo da poter disporre ed inoltrare all'amministrazione entro il 15 settembre la certificazione in parola. Si precisa che la certificazione antimafia deve riguardare il consorzio ed i suoi organi responsabili (la persona del presidente, vice presidente, i membri del consiglio di amministrazione), nonché i soci (ditte e rispettivi responsabili) che detengano una partecipazione superiore al 10% ed eventuali consorziati per conto dei quali il consorzio o la società consortile operi in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione.

Si richiamano i consorzi al rispetto delle norme di legge in tema di requisiti soggettivi, in particolare relativamente a quanto previsto al comma 4, art. 2, della legge n. 83/1989 circa il divieto di distribuzione utili anche in caso di scioglimento, che dovrà trovare espressa formulazione nello statuto. Ugualmente dovrà essere certa la sottoscrizione delle quote del fondo consortile da parte delle imprese consorziate nei termini di legge.

Infine, in materia di deposito in tribunale del bilancio consortile, si ricordano i termini previsti dalla normativa vigente in materia.

Si sarà grati ai destinatari della presente circolare se vorranno dare la massima diffusione e pubblicità alle disposizioni in essa contenute.

Il Ministro: LATTANZIO

ALLEGATO 1

Fac simile di domanda
(in bollo)

OGGETTO: *Legge n. 83/1989. Richiesta contributo su spese esercizio consortile 19...*

Il sottoscritto consorzio ....
con sede in ....
(sede amministrativa ....,
sede legale ....)
tel. .... nella persona del ....,
legale rappresentante ....

chiede

a codesto Ministero per il commercio con l'estero la concessione del contributo finanziario annuale, ai sensi della legge 21 febbraio 1989, n. 83, su un totale di spese ammissibili a contributo di Lit. ...., sostenute nel corso dell'esercizio consortile 19......, come da distinta allegata.

Dichiara di non aver usufruito di contribuzioni finanziarie di competenza dell'esercizio finanziario oggetto della presente richiesta, erogate dalla regione e/o da enti regionali collegati (finanziarie regionali od organi con partecipazione maggioritaria delle regioni), sulla generalità delle spese consortili e cioè non finalizzate a singole iniziative.

Dichiara di aver usufruito di contribuzioni finanziarie finalizzate a specifiche iniziative, da parte di Ministeri ed enti pubblici, regioni e/o enti regionali collegati, nonché di contributi a qualsiasi titolo da parte di province, comuni, camere di commercio, centri esteri regionali, per un totale di: .... (oppure: «Dichiara di non aver usufruito ....).

Ai fini dell'eventuale versamento del contributo ministeriale comunica quanto segue:

che l'importo riconosciuto può essere accreditato su conto corrente n. .... intrattenuto presso...,

di non essere tenuto all'obbligo dell'esibizione della bolletta di incasso;

che il consorzio è intestatario del codice fiscale n. .... (oppure partita IVA n. ....).

Allega la seguente documentazione:

1) copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio vigente al momento delle presentazione della domanda (o degli atti di modifica);

2) atto notorio o dichiarazione sostitutiva, in regola con la vigente normativa sul bollo, contenente le informazioni richieste dalla disciplina vigente;

3) certificato del tribunale attestante il pieno godimento dei diritti da parte del consorzio;

4) copia autentica del bilancio al 31 dicembre 19... comprensivo del conto profitti e perdite approvato dall'assemblea dei soci e riportante gli estremi di deposito presso la cancelleria del tribunale di............

5) distinta delle singole voci di spesa, per il totale indicato in domanda, a fronte delle quali viene richiesto il contributo, secondo l'elencazione di cui al decreto ministeriale 25 marzo 1992 e con riferimento alle corrispondenti voci esposte in bilancio;

6) dichiarazione del legale rappresentante illustrativa delle voci di cui al conto profitti e perdite;

7) (solo nel caso in cui il totale delle spese ammissibili a contributo superi l'importo di Lit. 300 milioni) certificazione rilasciata da società di revisione e certificazione bilanci;

8) dettagliata relazione concernente le specifiche attività svolte nel corso dell'anno oggetto della presente richiesta di contributo;

9) programma delle attività che il consorzio intende svolgere nel corso del 19...;

10) (ove ricorra l'ipotesi) dichiarazione dell'organismo ospitante (regione o associazione imprenditoriale, ovvero della camera di commercio o società di servizi emanazione dei predetti organismi) presso cui il consorzio ha la sede operativa, attestante che il consorzio usufruisce delle strutture e del personale di detti enti;

11) fotocopia della ricevuta della raccomandata con la quale è stata inviata alla regione copia della domanda di contributo e della documentazione relativa.

ALLEGATO 2

DISTINTA DELLE VOCI DI SPESA A FRONTE DELLE QUALI VIENE RICHIESTO IL CONTRIBUTO

	Importo spese	Riferimento voce bilancio
Spese di gestione:		
Personale	L.	
Consulenze e corrispettivi a terzi	»	
Sede sociale e spese connesse al funzionamento dell'ufficio . . .	»	
Quote annuali di ammortamento nei termini di legge	»	
Organi sociali	»	
Imposte	»	
Contributi ad organismi connessi con l'attività consortile	»	
Spese promozionali:		
Viaggi e missioni	L.	
Partecipazioni a fiere.	»	
Indagini di mercato	»	
Pubblicità e pubbliche relazioni.	»	
Traduzioni e interpretariato . . .	»	
Attività di formazione connessa con l'export.	»	
Totale . . .	L.	

Del suddetto totale, le spese per attività promozionale all'estero, pari al ..... %, sono rappresentate dalle seguenti voci, come da illustrazione degli importi esposti in bilancio: (*Nota bene:* è da tener presente che non sono computabili in questo parziale gli emolumenti fissi o quota parte degli stessi corrisposta al personale, le spese per manifestazioni internazionali in Italia, le spese per viaggi in Italia):

....

....

....

....

ALLEGATO 3

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO

(in bollo, da allegare a domanda di contributo in favore consorzi export)

Io sottoscritto .... nato a ...., domiciliato in ...., nella qualità di rappresentante legale del consorzio ...., con sede in ...., iscritto al tribunale di ...., al n. ...., effettuo la seguente dichiarazione da valere ai fini della legge 21 febbraio 1989, n. 83.

Sotto la mia personale responsabilità, ed avendone diretta conoscenza, attesto che:

1) il consorzio è stato costituito in data .... ed è regolato dallo statuto vigente del .... entrambi i documenti sono allegati alla domanda di contributo (ovvero: entrambi i documenti sono agli atti di codesto Ministero e non sono intervenuti fatti nuovi nell'organizzazione consortile che ne abbiano comportato modifiche; ovvero: sono intervenute modifiche e si allegano i relativi atti). Si indicano di seguito i nominativi corrispondenti agli organi responsabili del consorzio (presidente, vice presidente, consiglio di amministrazione) .... I seguenti consorziati detengono una partecipazione superiore al 10% (ove ricorra) ....

Il consorzio opera, per conto dei seguenti consorziati, in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione (ove ricorra): ....;

2) il consorzio, alla data di presentazione della domanda di contributo ministeriale, risulta costituito da n. .... imprese, di cui n. .... industriali, n. .... commerciali, n. .... artigiane (ovvero, se trattasi di consorzio artigiano: il consorzio è costituito da n. .... imprese artigiane, come individuate dalla legge 8 agosto 1985, n. 493); di esse viene indicato nell'allegato elenco il numero di iscrizione alle rispettive camere di commercio ed il relativo settore d'attività;

3) le imprese consorziate hanno la natura di piccole e medie imprese ai sensi della legge 2 agosto 1977, n. 675, art. 2, secondo comma, lettera *f)* (ovvero, ove ricorra) il consorzio avente natura artigiana, è iscritto alle separate sezioni dell'albo previsto all'art. 5 della legge n. 443 dell'8 agosto 1985. Fra le imprese consorziate non intercorrono collegamenti di carattere tecnico/finanziario tali da configurarle come appartenenti ad un gruppo imprenditoriale, in rispetto del disposto dell'art. 1, comma 4, della legge n. 83/1989;

4) (ove ricorra) il consorzio ha sede nei territori di cui all'art. 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno e n. .... aziende associate hanno sede in detti territori;

5) le imprese partecipanti all'attività consortile non sono contemporaneamente associate a più di due consorzi, di cui uno promozionale ed uno di vendita che usufruiscano dei contributi finanziari annuali di cui alla legge n. 83/1989 (ove ricorra: partecipano anche al consorzio «........», che ha lo scopo sociale esclusivo di gestire una struttura stabile all'estero, come risulta dallo statuto allegato in copia);

6) il consorzio dispone (oppure non dispone) di una struttura operativa stabile (propria sede e proprio personale);

7) il consorzio dispone (oppure non dispone) delle seguenti stabili strutture per la commercializzazione dei prodotti delle imprese consorziate: ....

8) il consorzio come risulta dalle spese esposte in bilancio e dall'illustrazione prodotta ad integrazione della domanda di contributo, ha svolto (oppure non ha svolto), nel corso dell'esercizio oggetto della presente richiesta, attività promozionale all'estero per un importo non inferiore al 30% del totale spese su cui viene richiesto il contributo;

9) (ove ricorra, per i consorzi di nuova formazione, ossia costituiti dopo l'entrata in vigore della legge n. 84/1989) il consorzio associa in maggioranza imprese non associate in precedenza ad altri consorzi (si ricorda che tale dichiarazione va ripetuta per i primi cinque anni di vita del consorzio);

10) il fondo consortile ammonta, alla data di presentazione della domanda, a Lit. .... (importo relativo alla sottoscrizione totale delle quote), sottoscritto dalle imprese partecipanti secondo quanto previsto dalla legge n. 83/1989;

11) il consorzio, in conformità al proprio statuto sociale, ha realizzato nel corso dell'anno oggetto della richiesta di contributo, esclusivamente attività finalizzata all'esportazione dei prodotti delle imprese consorziate e non ha svolto attività finalizzata alle vendite sul mercato italiano.

Letto, confermato e sottoscritto ....

In elenco allegato:

	Denominazione e sede ditte	N. iscrizione e camera commercio	Settore attività (*)
1)	....		
2)	....		
3)	....		

(*) Se: industriale, commerciale, artigianale.

92A1684

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

CIRCOLARE 2 aprile 1992, n. 60348.

Detaratura motori per i pescherecci oggetto contributi CEE.

A tutte le capitanerie di porto
Alla Ferpesca
Alla Federcoopesca
Alla Lega pesca ANCP
All'Assocoopesca AGCI

Ai fini dell'ottenimento dei contributi comunitari ai sensi del rególamento CEE n. 4028/86, relativamente alle costruzioni o all'ammodernamento delle navi da pesca, si comunica che dalla tranche 92/02 (marzo 1992), questa amministrazione si atterrà ai criteri fissati dalla Comunità economica europea nel documento n. XIV/215/89 - IT di cui si allega uno stralcio.

Il direttore generale: AMBROSIO

Orientamenti della Direzione generale della pesca per la gestione delle domande di contributo finanziario comunitario presentate ai sensi del regolamento CEE n. 4028/86 del Consiglio del 18 dicembre 1986, relativo ad azioni comunitarie per il miglioramento e l'adeguamento delle strutture nel settore della pesca e dell'acquicoltura.

TITOLI II, III E IV

(Omissis).

POTENZA DEI PESCHERECCI.

Per quanto concerne la potenza dei pescherecci, la Commissione non accetterà la detaratura dei motori inferiori a 400 kW (540 CV). Per contro, per i motori con potenza superiore a 400 kW, la detaratura potrà essere accettata sempreché non sia superiore al 30% della potenza iniziale del motore installato prevista dal costruttore e a condizione che un tecnico specializzato in iniettori di uno stabilimento competente/riconosciuto rilasci un certificato con l'indicazione del numero e del tipo di pompa a iniezione installata.

I progetti che non soddisfano le condizioni su nominate saranno respinti con la debita motivazione.

92A1685

CIRCOLARE 7 aprile 1992, n. 5/6220716.

Autorizzazioni pesca molluschi bivalvi.

Alle capitanerie di porto di Roma-Fiumicino, 04024 Gaeta e 00053 Civitavecchia
Alla Federcoopesca
Alla Lega pesca
Alla AGCI - AICP

Alla luce delle previsioni del terzo piano triennale, è stato dato incarico alle Bioservice, Cirspe, COBI e Irepa di valutare la consistenza dei banchi di molluschi esistenti nel mar Tirreno in rapporto anche al loro attuale sfruttamento.

Tali studi danno conclusivamente la possibilità di un aumento in misura del tutto contenuta dello sforzo di pesca di tale risorsa corrispondente alle previsioni contemplate nel piano triennale in particolare nei compartimenti di Roma 7 Gaeta 4 e Civitavecchia 1.

Il Sottocomitato molluschi bivalvi nella sua ultima riunione, dopo aver preso atto dell'esito degli studi delle suddette ricerche, ha fissato i seguenti criteri di assegnazione delle autorizzazioni:

a) in via prioritaria essere pescatori con particolare esperienza nel settore della molluschicoltura, in particolare ex tellinari, ed essere iscritti nel registro dei pescatori e nelle imprese di pesca nel compartimento in cui si chiede l'autorizzazione;

b) in via subordinata, nel caso in cui non vengano assegnate tutte le autorizzazioni in base al criterio sub *a)*, essere pescatori di età non superiore a trenta anni ed essere iscritti da almeno tre anni nel registro dei pescatori e nelle imprese di pesca nel compartimento in cui si chiede l'autorizzazione.

Costituiscono titoli di preferenza nell'ordine: l'appartenenza in qualità di socio a cooperative di pesca; l'anzianità di iscrizione nel registro dei pescatori.

Le domande dovranno essere inoltrate al Ministero della marina mercantile - Direzione generale della pesca marittima, entro quindici giorni dalla pubblicazione della presente nella *Gazzetta Ufficiale*, corredate da idonea documentazione comprovante il possesso dei requisiti sopraindicati.

L'assegnazione delle autorizzazioni sarà effettuata dal Ministero della marina mercantile, sentito il Sottocomitato gestione molluschi.

Entro trenta giorni dalla data della comunicazione dell'accoglimento della domanda, i pescatori prescelti dovranno indicare il natante di cui hanno la piena disponibilità, abilitato alla pesca, iscritto nel compartimento in cui si chiede l'autorizzazione e avente le seguenti caratteristiche tecniche:

lunghezza tra le perpendicolari m 10;
stazza lorda massima t 10;
potenza motore massima Hp 150;
presenza di un solo motore senza ausiliari per le pompe;
assenza di mantello all'elica;
presenza di un verricello per cavo di acciaio per le manovre della draga ed il recupero dell'ancora.

Il direttore generale: AMBROSIO

92A1686

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

SENATO DELLA REPUBBLICA

Convocazione

Il Senato della Repubblica è convocato in 1ª seduta pubblica per giovedì 23 aprile 1992, alle ore 10, con il seguente

Ordine del giorno:

I. Costituzione dell'ufficio di presidenza provvisorio.

II. Costituzione della giunta provvisoria per la verifica dei poteri e proclamazione dei senatori subentranti.

III. Votazione per l'elezione del Presidente.

92A1704

CAMERA DEI DEPUTATI

Convocazione

La Camera dei deputati è convocata in 1ª seduta pubblica per giovedì 23 aprile 1992, alle ore 10, con il seguente

Ordine del giorno:

1. Costituzione dell'ufficio provvisorio di presidenza.
2. Costituzione della giunta delle elezioni provvisoria e proclamazione dei deputati subentranti.
3. Votazione per l'elezione del Presidente.

92A1705

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di manufatti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 559/C.19231 XV J del 9 gennaio 1992 i manufatti esplosivi denominati:

detonatore M41-M (TN 30/1/91);
detonatore M41R-M (TN 31/1/91),

che la società Valsella meccanotecnica S.p.a., con stabilimento in Castenedolo (Brescia), intende importare dalla ditta Manurhin Defense 13310 Saint Martin De Crau - Francia, sono riconosciuti ai sensi degli articoli 53 e 54 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella terza categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico, classificazione ONU 1.1.B.

Con decreto ministeriale n. 559/C.19236 XV J del 13 gennaio 1992 il manufatto denominato «Mina VS-MK2» che la società Valsella meccanotecnica intende produrre nel proprio stabilimento sito in Castenedolo (Brescia), è riconosciuto, ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella seconda categoria, gruppo *B*, dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Per quanto attiene la classificazione ONU si ritiene adeguata l'assegnazione alla divisione di rischio 1.1.D ove i dispositivi di innesco non siano assiemati alle mine, ma imballati separatamente.

92A1687

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 3 aprile 1992 è disposta la proroga della corresponsione di una indennità pari all'importo del trattamento massimo straordinario di integrazione salariale, previsto dalle vigenti disposizioni, in favore dei lavoratori e dei dipendenti dalla Compagnia ramo industriale e della Compagnia carenanti del Porto di Genova, per il periodo dal 1° gennaio 1992 al 31 agosto 1992, e per la durata dell'intera sospensione, così come disciplinata dall'art. 8 del decreto-legge 17 dicembre 1986, n. 873, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1987, n. 26, dall'art. 1 del decreto-legge 9 gennaio 1989, n. 4, convertito, con modificazioni, nella legge 7 marzo 1989, n. 85 e dall'art. 3, comma 4, del decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1990, n. 58.

Il presente decreto sostituisce ed annulla quello del 26 febbraio 1992, n. 11991.

Con decreto ministeriale 3 aprile 1992 in favore dei lavoratori dipendenti dalle unità produttive operanti nell'ambito del cantiere della ex centrale elettronucleare di Montalto di Castro (Viterbo), delle ditte di cui all'elenco allegato, in forza alla data dell'8 febbraio 1988, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 1° ottobre 1990 al 31 marzo 1991.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

ELENCO DITTE

Ferroflex Italia
Ismes

Con decreto ministeriale 3 aprile 1992 in favore di sedici lavoratori dipendenti dalla Mea-Middle East Airlines Airliban, occupati presso lo stabilimento di Roma e Milano, quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 27,5 ore medie settimanali, è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, e all'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48, dal 13 maggio 1991 al 17 giugno 1991.

Il presente decreto sostituisce ed annulla quello del 26 ottobre 1991, n. 11790.

Con decreto ministeriale 3 aprile 1992 in favore di complessivi cinquanta lavoratori operai occupati presso lo stabilimento di Vercelli della S.a.s. Maglificio Fratelli Bocchio & C. per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 2 ore medie settimanali, è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, e all'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48, dal 27 ottobre 1991 al 26 aprile 1992.

Con decreto ministeriale 3 aprile 1992 in favore di otto lavoratori impiegati dipendenti dalla S.p.a. Lagostina, con sede in Omegna (Novara), occupati presso lo stabilimento di Maltignano (Ascoli Piceno) per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 20 ore settimanali, è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 1° gennaio 1992 al 29 febbraio 1992.

92A1671

MINISTERO DEL TESORO

N. 69

Corso dei cambi dell'8 aprile 1992 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1226,700	1226,700	1226,500	1226,700	1226,700	1226,700	1226,300	1226,700	1226,700	1226,700
E.C.U.	1542,250	1542,250	1542,250	1542,250	1542,250	1542,250	1542,250	1542,250	1542,250	1542,250
Marco tedesco	754,590	754,590	755 —	754,590	754,590	754,590	754,600	754,590	754,590	754,590
Franco francese	222,810	222,810	223 —	222,810	222,810	222,810	222,820	222,810	222,810	222,810
Lira sterlina	2145,150	2145,150	2147 —	2145,150	2145,150	2145,150	2145,700	2145,150	2145,150	2145,150
Fiorino olandese	670,190	670,190	670 —	670,190	670,190	670,190	670,180	670,190	670,190	670,190
Franco belga	36,671	36,671	36,670	36,671	36,671	36,671	36,677	36,671	36,671	36,670
Peseta spagnola	11,880	11,880	11,910	11,880	11,880	11,880	11,844	11,880	11,880	11,880
Corona danese	194,430	194,430	194,500	194,430	194,430	194,430	194,440	194,430	194,430	194,430
Lira irlandese	2007,750	2007,750	2006 —	2007,750	2007,750	2007,750	2007,500	2007,750	2007,750	
Dracma greca	6,437	6,437	6,450	6,437	6,437	6,437	6,438	6,437	6,437	—
Escudo portoghese	8,777	8,777	8,790	8,777	8,777	8,777	8,770	8,777	8,777	8,770
Dollaro canadese	1030,900	1030,900	1031 —	1030,900	1030,900	1030,900	1030,900	1030,900	1030,900	1030,900
Yen giapponese	9,270	9,270	9,270	9,270	9,270	9,270	9,271	9,270	9,270	9,270
Franco svizzero	821,820	821,820	822 —	821,820	821,820	821,820	821,550	821,820	821,820	821,820
Scellino austriaco	107,228	107,228	107,200	107,228	107,228	107,228	107,214	107,228	107,228	107,220
Corona norvegese	191,970	191,970	192 —	191,970	191,970	191,970	191,910	191,970	191,970	191,970
Corona svedese	207,950	207,950	208 —	207,950	207,950	207,950	207,930	207,950	207,950	207,950
Marco finlandese	275,450	275,450	275,500	275,450	275,450	275,450	275,400	275,450	275,450	—
Dollaro australiano	933,600	933,600	936 —	933,600	933,600	933,600	933,600	933,600	933,600	933,600

Media dei titoli dell'8 aprile 1992

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	57,500
Redimibile 10% (Edilizia scolastica) 1977-92	101,500
» 12% (Beni Esteri 1980)	105 —
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	96,500
Certificati del Tesoro speciali 18- 3-1987/94	93,725
» » » 21- 4-1987/94	88,400
» » C.T.O. 12,50% 1- 6-1989/95	100 —
» » » 12,50% 19- 6-1989/95	100,175
» » » 12,50% 18- 7-1989/95	100,025
» » » 12,50% 16- 8-1989/95	100,200
» » » 12,50% 20- 9-1989/95	100,225
» » » 12,50% 19-10-1989/95	100,150
» » » 12,50% 20-11-1989/95	100,050
» » » 12,50% 18-12-1989/95	100 —
» » » 12,50% 17- 1-1990/96	100,050
» » » 12,50% 19- 2-1990/96	100,100
» » » 12,50% 16- 5-1990/96	100,100
» » » 12,50% 15- 6-1990/96	100,150
» » » 12,50% 19- 9-1990/96	100,150
» » » 12,50% 20-11-1990/96	100,050
Certificati del Tesoro C.T.O. 10,25% 1-12-1988/96	98,525
» » » 12,50% 18- 1-1991/97	100,100
» » » 12,00% 17- 4-1991/97	100,275
» » » 12,00% 19- 6-1991/97	99,175
Certificati di credito del Tesoro 10% 18- 4-1987/92	99,550
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	99,650
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	98,850
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	99 —
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	98,950
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	101 —
» » » 13,95% 1- 1-1990/94	102,250
» » » 13,95% 1- 1-1990/94 II	102,500
» » » TR 2,5% 1983/93	99,900
» » » Ind. 18- 4-1986/92	99,725
» » » » 19- 5-1986/92	99,875
» » » » 20- 7-1987/92	99,925
» » » » 19- 8-1987/92	100,050
» » » » 1-11-1987/92	100 —
» » » » 1-12-1987/92	100,150
» » » » 1- 1-1988/93	99,875

Titolo	Scadenza	Prezzo
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 2-1988/93. . . .	100 —
» » » »	1- 3-1988/93. . . .	100,075
» » » »	1- 4-1988/93. . . .	100,175
» » » »	1- 5-1988/93. . . .	100,150
» » » »	1- 6-1988/93. . . .	100,400
» » » »	18- 6-1986/93. . . .	100 —
» » » »	1- 7-1988/93. . . .	100,150
» » » »	17- 7-1986/93. . . .	99,575
» » » »	1- 8-1988/93. . . .	100,100
» » » »	19- 8-1986/93. . . .	99,700
» » » »	1- 9-1988/93. . . .	100,250
» » » »	18- 9-1986/93. . . .	99,300
» » » »	1-10-1988/93. . . .	100,100
» » » »	20-10-1986/93. . . .	99,600
» » » »	1-11-1988/93. . . .	100,225
» » » »	18-11-1987/93. . . .	99,550
» » » »	19-12-1986/93. . . .	99,500
» » » »	1- 1-1989/94. . . .	100,100
» » » »	1- 2-1989/94. . . .	100,125
» » » »	1- 3-1989/94. . . .	100,150
» » » »	15- 3-1989/94. . . .	100,200
» » » »	1- 4-1989/94. . . .	100,300
» » » »	1- 9-1989/94. . . .	99,900
» » » »	1-10-1987/94. . . .	99,650
» » » »	1-11-1989/94. . . .	99,825
» » » »	1- 1-1990/95. . . .	99,600
» » » »	1- 2-1985/95. . . .	100,300
» » » »	1- 3-1985/95. . . .	99,200
» » » »	1- 3-1990/95. . . .	99,600
» » » »	1- 4-1985/95. . . .	98,950
» » » »	1- 5-1985/95. . . .	98,850
» » » »	1- 5-1990/95. . . .	99,425
» » » »	1- 6-1985/95. . . .	98,950
» » » »	1- 7-1985/95. . . .	99,100
» » » »	1- 7-1990/95. . . .	99,550
» » » »	1- 8-1985/95. . . .	98,900
» » » »	1- 9-1985/95. . . .	98,900
» » » »	1- 9-1990/95. . . .	99,650
» » » »	1-10-1985/95. . . .	98,700
» » » »	1-10-1990/95. . . .	99,525
» » » »	1-11-1985/95. . . .	99,050
» » » »	1-11-1990/95. . . .	99,425
» » » »	1-12-1985/95. . . .	99 —
» » » »	1-12-1990/95. . . .	99,650
» » » »	1- 1-1986/96. . . .	98,950
» » » »	1- 1-1986/96 II . .	100,050
» » » »	1- 1-1991/96. . . .	99,425
» » » »	1- 2-1986/96. . . .	99,350
» » » »	1- 2-1991/96. . . .	99,550
» » » »	1- 3-1986/96. . . .	99,600
» » » »	1- 4-1986/96. . . .	99,600
» » » »	1- 5-1986/96. . . .	99,325
» » » »	1- 6-1986/96. . . .	99,325
» » » »	1- 7-1986/96. . . .	99,050
» » » »	1- 8-1986/96. . . .	98,550
» » » »	1- 9-1986/96. . . .	98,425
» » » »	1-10-1986/96. . . .	98,400
» » » »	1-11-1986/96. . . .	98,575
» » » »	1-12-1986/96. . . .	98,550
» » » »	1- 1-1987/97. . . .	98,625
» » » »	1- 2-1987/97. . . .	99 —
» » » »	18- 2-1987/97. . . .	99,025
» » » »	1- 3-1987/97. . . .	99,275
» » » »	1- 4-1987/97. . . .	98,825
» » » »	1- 5-1987/97. . . .	98,850
» » » »	1- 6-1987/97. . . .	98,775
» » » »	1- 7-1987/97. . . .	98,400
» » » »	1- 8-1987/97. . . .	98,275
» » » »	1- 9-1987/97. . . .	98,050
» » » »	1- 3-1991/98. . . .	98,600
» » » »	1- 4-1991/98. . . .	98,250
» » » »	1- 5-1991/98. . . .	98,325
» » » »	1- 6-1991/98. . . .	98,475
» » » »	1- 7-1991/98. . . .	98,275
» » » »	1- 8-1991/98. . . .	98,275
» » » »	1- 9-1991/98. . . .	98,275

Titolo	Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni Tesoro Pol.	12,50%	18- 4-1992.	99,850
» » »	9,15%	1- 5-1992.	99,700
» » »	11,00%	1- 5-1992.	99,650
» » »	12,50%	1- 5-1992.	99,850
» » »	12,50%	17- 5-1992.	99,775
» » »	9,15%	1- 6-1992.	100,050
» » »	10,50%	1- 7-1992.	100,300
» » »	11,50%	1- 7-1992.	99,625
» » »	11,50%	1- 8-1992.	99,525
» » »	12,50%	1- 9-1992.	99,950
» » »	12,50%	1-10-1992.	99,875
» » »	12,50%	1- 2-1993.	100 —
» » »	12,50%	1- 7-1993.	100 —
» » »	12,50%	1- 8-1993.	100,025
» » »	12,50%	1- 9-1993.	100,025
» » »	12,50%	1-10-1993.	100,200
» » »	12,50%	1-11-1993.	100,125
» » »	12,50%	1-11-1993 Q	99,950
» » »	12,50%	17-11-1993.	100,225
» » »	12,50%	1-12-1993.	100,150
» » »	12,50%	1- 1-1989/94	100,200
» » »	12,50%	1- 1-1990/94	100,025
» » »	12,50%	1- 2-1990/94	100 —
» » »	12,50%	1- 3-1990/94	100,050
» » »	12,50%	1- 5-1990/94	100,050
» » »	12,50%	1- 6-1990/94	100 —
» » »	12,50%	1- 7-1990/94	99,950
» » »	12,50%	1- 9-1990/94	99,950
» » »	12,50%	1-11-1990/94	100 —
» » »	12,50%	1- 1-1991/96	99,850
» » »	12,50%	1- 3-1991/96	99,875
» » »	12,00%	1- 6-1991/96	98,225
» » »	12,50%	1- 6-1990/97	98,225
» » »	12,50%	16- 6-1990/97	99,925
» » »	12,50%	1-11-1990/97	99,700
» » »	12,50%	1- 1-1991/98	99,950
» » »	12,50%	19- 3-1991/98	99,900
» » »	12,00%	20- 6-1991/98	97,900
» » »	12,50%	1- 3-1991/2001.	101,600
» » »	12,00%	1- 6-1991/2001.	97,825

Titolo	Scadenza	Tasso	Prezzo
Certificati credito Tesoro E.C.U.	26- 4-1988/92	8,50% .	99,500
» » » »	25- 5-1988/92	8,50% .	99,300
» » » »	22-11-1984/92	10,50% .	99,625
» » » »	22- 2-1985/93	9,60% .	99,800
» » » »	15- 4-1985/93	9,75% .	99,675
» » » »	22- 7-1985/93	9,00% .	98 —
» » » »	25- 7-1988/93	8,75% .	97,050
» » » »	28- 9-1988/93	8,75% .	96,700
» » » »	26-10-1988/93	8,65% .	96,700
» » » »	22-11-1985/93	8,75% .	98,075
» » » »	28-11-1988/93	8,50% .	96,700
» » » »	28-12-1988/93	8,75% .	97,225
» » » »	21- 2-1986/94	8,75% .	98,900
» » » »	25- 3-1987/94	7,75% .	99,450
» » » »	19- 4-1989/94	9,90% .	99,550
» » » »	26- 5-1986/94	6,90% .	94,025
» » » »	26- 7-1989/94	9,65% .	100,400
» » » »	30- 8-1989/94	9,65% .	101,100
» » » »	26-10-1989/94	10,15% .	100,300
» » » »	22-11-1989/94	10,70% .	102,200
» » » »	24- 1-1990/95	11,15% .	104 —
» » » »	27- 3-1990/95	12,00% .	109 —
» » » »	24- 5-1989/95	9,90% .	100 —
» » » »	29- 5-1990/95	11,50% .	104,550
» » » »	26- 9-1990/95	11,90% .	104,900

Il contabile del portafoglio dello Stato: ANGELA MARIA STORACI

92M00042

Smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(3ª pubblicazione) Elenco n. 2

È stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 56 Mod. 241 D.P. — Data della ricevuta: 7 dicembre 1988. Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del Tesoro di Napoli. — Intestazione: Menditto Domenico, nato il 4 dicembre 1923 a Caserta. Titoli del debito pubblico: al portatore 5. — Capitale L. 5.000.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1991, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

92A1350

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo all'ordinanza del Ministro della sanità 7 marzo 1992 concernente: «Vaccinazione obbligatoria antirabbica dei cani ed altri animali domestici». (Ordinanza pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 66 del 18 marzo 1992)

In calce all'ordinanza citata in epigrafe, alla pagina 17 della sopraindicata *Gazzetta Ufficiale* è inserito l'allegato di seguito riprodotto, previsto dall'art. 7 della predetta ordinanza:

ALLEGATO

REGIONE .... U.S.L. ....

COMUNE DI ....

Attestato n. ....

Il sottoscritto veterinario ....
attesta di aver praticato in data .... la vaccinazione antirabbica
precontagio al cane di sesso .... di età .... di razza ....
di taglia .... appartenente al sig. ....
abitante in ....
Vaccino impiegato .... serie ....
Istituto produttore ....

Il veterinario vaccinatore

....

92A1690

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

L. 1.200